IL POPOLO ROMANO

ANNO XLVII - N. 53 — Centesimi 10 in tutto il Regno — SABATO 22 FEBBRAIO 1919

VEDERE NELL'ULTIMA PAGINA LE CONDIZIONI ED I PREZZI PER LE ASSOCIAZIONI E LE INSERZIONI

DECRETI DI AMNISTIA PER REATI MILITARI E POLITICI

Il paese accoglierà con favore i decreti di amnistia e di condono onde il Re, su proposta del Governo, ha inteso celebrare la vittoria e l'inizio, con la proclamazione dello Statuto della Società delle Nazioni, di un periodo di pace che tutti si augurano interminabile.

Diamo qui un riassunto illustrativo delle disposizioni contenute nei quattro decreti; riassunto sufficiente a dare un'idea generale e concreta, mentre per coloro che debbono consultare in dettaglio i decreti diamo anche il testo in esteso.

I provvedimenti si riferiscono da una parte ai reati esclusivamente militari, dall'altra a quelli previsti dalle leggi comuni e dalle eccezionali disposizioni adottate durante la guerra.

REATI MILITARI

In ordine a questi é da notare che l'atto di Sovrana clemenza non soltanto mira alla pacificazione degli animi, con un generoso perdono – totale o parziale – concesso a coloro che, in un momento di debolezza o di sconforto, hanno omesso di compiere interamente il proprio dovere durante la guerra; ma corrisponde anche ad evidenti esigenze di equità che reclamano l'attenuazione di talune disposizioni le quali – indispensabili in momenti di gravi ansie per i destini della Patria – potrebbero oggi apparire come troppe severe, e quindi non più necessarie.

Il 1° decreto si ispira al concetto fondamentale secondo il quale – a prescindere dai reati più lievi, la clemenza Sovrana deve dirigersi soltanto a coloro che si siano resi degni di particolare benevolenza per il coraggio dimostrato in guerra, ovvero con una lodevole condotta militare abbiano cercato di redimersi, cancellando la propria colpa.

La concessione pertanto del beneficio é ristretta a quei limiti, oltre i quali una eccessiva clemenza verso chi, nell'ora del pericolo, é venuto meno ai doveri di ogni buon cittadino, avrebbe potuto risolversi in un'offesa al sentimento patriottico di coloro che, con austera disciplina e nobile entusiasmo hanno sopportato ogni disagio e sono andati incontro ad ogni più duro sacrificio.

Il decreto comprende tre ordini di disposizioni, riguardanti rispettivamente l'amnistia, il condono totale e parziale di pene, ed in fine i reati di diserzione e di favoreggiamento in diserzione.

AMNISTIA

Le disposizioni relative all'amnistia – per la quale, agli effetti giuridico-penali il reato é come se non fosse stato commesso, distinguono quattro categorie di persone.

Innanzi tutto i valorosi di guerra, e cioé coloro che sono stati decorati con medaglia al valor militare o promossi per merito di guerra; in secondo luogo, coloro che per servizio di guerra sono divenuti invalidi in seguito a gravi lesioni od infermità; in terzo luogo, il personale degli stabilimenti militari ed ausiliari; ed infine tutti gli altri che, militari o borghesi, sono stati condannati da un tribunale militare.

Naturalmente, per ciascuna di queste quattro categorie è differente il limite del beneficio. Ed infatti mentre per i valorosi è amnistiato ogni e qualsiasi reato militare, per gli invalidi il beneficio non comprende i reati più gravi; per il personale poi degli stabilimenti militari e ausiliari, i reati amnistiati sono quelli dell'abbandono del lavoro, del passaggio arbitrario da stabilimento a stabilimento, l'abuso di autorità ed il rifiuto di obbedienza, escluse però le forme più gravi d'insubordinazione con vie di fatto; ed infine per tutti i condannati dai tribunali militari l'amnistia è limitata ai reati di minore entità, e cioè a quelli pei quali la legge commini una pena restrittiva della libertà personale non superiore al massimo ai tre anni, ovvero una pena pecuniaria o sola o congiunta a detta pena restrittiva, non superiore nel massimo a lire tremila, ovvero infine la sola pena della sospensione dall'impiego. Ed appunto perchè in genere si tratta di reati di minore entità, per lo meno dal punto di vista dell'elemento soggettivo, sono amnistiati anche i reati colposi.

CONDONO TOTALE O PARZIALE DI PENE

Le disposizioni relative al condono – che fa venire meno in tutto o in parte la pena, lasciando però sussistere il reato – distinguono le seguenti categorie di persone:

1° Militari condannati a pena di cui sia stata disposta la sospensione e che abbiano tenuto irreprensibile condotta e in modo che i rispettivi comandanti li abbiano già proposti per il condono totale o parziale della pena.

2° militari condannati a pena di cui sia stata sospesa la esecuzione e che abbiano prestato servizio con fedeltà e tenuto lodevole condotta e senza però essere stati proposti pel condono;

3° militari condannati a pena, della quale non fu sospesa l'esecuzione a causa della dichiarazione di inabilità alle fatiche di guerra del condannato;

4° militari o borghesi colpevoli di un reato, la cui pena in concreto non superi tre anni, se si tratti di pena privativa della libertà, o non superi le lire duemila, se si tratta di pena pecuniaria.

Il beneficio concesso a tali categorie di autori di reati è rispettivamente:

per i primi il condono totale o parziale secondo la proposta già avanzata dai comandanti;

per i secondi, la concessione della condanna condizionale insieme con la riduzione della pena al massimo di cinque anni;

per i terzi, la riduzione della pena ad un terzo;

per i condannati di cui al numero quattro, il condono totale.

Ed infine per tutti coloro che siano stati condannati ad altre pene non dilazionate o sospese, é concessa una riduzione di tre anni, se trattasi di pene temporanee restrittive della libertà personale; e di lire 2 mila, se trattasi di pena pecuniaria, rimanendo però esclusi dal beneficio gli autolesionisti e gli autori di reati più gravi, come omicidio, grassazione, stupro, frode in forniture nelle forme più gravi, ecc.

I REATI DI DISERZIONE E DI FAVOREGGIAMENTO IN DISERZIONE.

Il decreto poi contiene speciali disposizioni pei reati di diserzione e di favoreggiamento in diserzione.

Ed invero, come durante la guerra era stato necessario emanare diversi bandi e decreti che colpivano con particolare rigore tali reati, in vista del grave pericolo che essi costituivano per l'efficienza

pericolo che essi costituivano per l'efficienza bellica dell'esercito, così ora col passaggio allo stato di pace s'impone la necessità di disciplinare con più equi criteri le norme, che regolano tale materia.

Il decreto esclude innanzi tutto da ogni beneficio – come immeritevoli della Sovrana clemenza, – i disertori da un reparto di prima linea in presenza del nemico o passati al nemico, i militari disertori per la terza volta nonostante l'ammonimento, e i disertori armati che abbiano fatto uso o tentato di fare uso delle armi contro la forza pubblica.

Nei confronti infatti di costoro che hanno mostrato di essere privi di ogni sentimento di amor patrio, la clemenza sarebbe stata debolezza e colpa.

Sono invece amnistiati:

a) i militari il cui procedimento penale sia rimasto sospeso essendo disertori soltanto per la prima volta e che abbiano prestato servizio militare almeno sei mesi;

b) i disertori la cui assenza non sia stata superiore a quindici giorni, e rientrino in una delle seguenti categorie:

1° si siano spontaneamente ripresentati prima del 31 ottobre 1918 (prima cioé della conclusione dell'armistizio);

2° abbiano prestato un lodevole servizio bellico o riportato ricompense o siano rimasti gravemente invalidi;

3° avendo ritardato a ritornare dalla licenza o dall'esonero abbiano un notevole servizio o siano mutilati o feriti;

4° si siano allontanati soltanto dopo l'armistizio ed abbiano sempre servito con fedeltà e lodevole condotta.

E' poi parzialmente condonata la pena, e cioé la medesima é ridotta al limite massimo già stabilito dai codici militari per il tempo di guerra (cinque anni di reclusione militare), per quei disertori, che, rientrando in una delle categorie sopraindicate, siano stati arbitrariamente assenti più di quindici giorni.

Inoltre é ridotta alla metà la pena di quei disertori che avendo prestato almeno dodici mesi di servizio con fedeltà e buona condotta, al momento dell'inizio e per tutta la durata dell'assenza arbitraria non erano per ragioni di classe o per condizioni fisiche, destinati né destinabili a reparti o servizi mobilitati.

Per il reato favoreggiamento in diserzione il decreto distingue secondo che il favoreggiatore, sia un estraneo ovvero uno dei prossimi congiunti del disertore, concedendo a questi ultimi un completo perdono e diminuendo invece per gli altri la pena di un terzo, ad eccezione però di coloro che abbiano commesso il reato a fine di lucro o a favore di disertori esclusi dai benefici del presente decreto, e ad eccezione pure dei recidivi del reato.

DISPOSIZIONI GENERALI

Negli ultimi art. del decreto si contengono alcune disposizioni generali, tra le quali particolarmente messa in rilievo quella che esclude dalla meggior parte dei benefici le persone che al tempo del commesso reato avevano riportato più di una condanna per reato contro le persone o la proprietà a pena superiore ai sei mesi di reclusione ordinaria o militare, ovvero siano sottoposti alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza. Ed un'altra disposizione merita pure di essere messa in evidenza; ossia, quella per la quale le pene, ridotte in base al presente decreto, possono essere fatto scontare in stabilimenti penitenziari, agricoli o industriali, o anche lavorando in opere pubbliche e private; la quale disposizione, non solo corrisponde ai più recenti postulati della scienza criminale, ma offre anche la possibilità a coloro che durante la guerra non hanno compiuto intieramente il proprio dovere di portare il contributo del loro lavoro all'opera di riedificazione nel campo economico e sociale, che la Nazione intraprende dopo la fine vittoriosa della guerra.

REATI NON MILITARI

E' naturale che anche per questi reati la prima e maggiore considerazione è per coloro che possono dirsi i più diretti artefici della vittoria e cioè i decorati con medaglia al valore, i promossi per merito di guerra, gli invalidi, od in misura minore coloro che hanno lodevolmente servito per un certo tempo nell'esercito.

Ad essi si è creduto di associare, entro certi limiti nel beneficio dell'amnistia, quelli che, se pure non furono in condizioni di partecipare alla guerra esponendo la propria persona, subirono tuttavia dolori e sacrifici, colpiti nelle persone dei loro congiunti più cari.

Un secondo gruppo di disposizione contempla, indipendentemente da ogni elemento di benemerenza diretta o indiretta nella guerra. tutti i reati in generale che non rivestono carattere di particolare gravità nè rivelano speciale perversità di animo. E così si è usata una giusta larghezza anche per i reati determinati da conflitti d'indole politica o economica, commessi dalle folle, non tanto per malvagità d'impulso quanto in uno stato di aberrazione collettiva nell'apprezzamento di determinate situazioni o nel desiderio di vagheggiati miglioramenti.

Il nuovo carattere della presente amnistia ha però imposto di escluderne in modo assoluto non soltanto i reati contro i supremi interessi della patria, ma anche quelli consistenti in frodi o speculazioni esiziali alla resistenza del paese.

Senonchè, anche nel campo della legislazione speciale di guerra si è giustamente estesa la clemenza sovrana a tutte quelle violazioni che furono commesse per ignoranza o per bisogno e che costituiscono casi di lieve entità.

La relazione al Re

I decreti sono preceduti da questa relazione:

Maestà!

Le proposte di amnistia, che ho l'onore di sottoporre all'approvazione della Maestà Vostra, sono informate ad alcuni criteri, suggeriti dallo stesso avvenimento storico che li determina: e cioè, dalla trionfale vittoria del nostro esercito, che, vendicando il nome e il diritto d'Italia, ha assicurato il compimento della unità nazionale. E' naturale, pertanto, che la parte principale di queste proposte concerna coloro che possono dirsi i più diretti artefici della vittoria: e cioè i decorati con medaglie al valor militare, i promossi per merito di guerra, gli invalidi, ed in misura minore, coloro che hanno lodevolmente servito per un certo tempo nell'esercito. Questi prodi figli della Patria, purificati nell'abnegazione e nel sacrificio, meritano la più ampia clemenza per le colpe che abbiano anteriormente commesse.

A loro, poi, si è creduto di associare, entro certi limiti, nel beneficio dell'amnistia, quelli che, seppure non poterono partecipare alla guerra esponendo la propria persona, subirono tuttavia dolori e sacrifici, fieramente colpiti nelle persone dei loro congiunti più cari. Trattasi non solo di un giustificabile sentimento di benevolenza loro dovuto, ma sopratutto di un omaggio doveroso alla memoria dei loro congiunti che fecero di se stessi magnanimo sacrificio alla Patria.

Un secondo gruppo di disposizioni contempla, indipendentemente da ogni elemento di benemerenza diretta o indiretta nella guerra, quei reati in generale, che non rivestono carattere di particolare gravità nè rivelano speciale perversità di animo. E per tanto il beneficio della amnistia si è applicato con giusta larghezza anche pei reati determinati da conflitti di indole politica ed economica commessi dalle folle, non tanto per malvagità d'impulso quanto in uno stato di aberrazione collettiva nello apprezzamento di determinate situazioni o nel desiderio di vagheggiati miglioramenti. Dispersa in tal modo ogni traccia di rancore pei passati conflitti, e favorita la concordia degli animi, potrà il lavoro riprendere il normale suo ritmo, procurando alla Nazione quella maggiore prosperità, cui le da diritto il magnifico sforzo compiuto. Così, entro quei limiti che sentimento di equità e fondate ad apprezzabili ragioni di opportunità possono consigliare e giustificare, si propone che tutti siano ammessi a partecipare alla clemenza della Maestà Vostra, così come tutti in generale sono stati partecipi e dell'ansia e dei sacrifici della guerra.

Il motivo ed il carattere della presente amnistia hanno, però, imposto di escluderne in modo assoluto non soltanto i reati contro i supremi interessi della Patria, ma anche quelli consistenti in frodi o speculazioni esiziali alla resistenza del Paese. Lo scopo di lucro avidamente cercato nei momenti, in cui i cittadini nell'interesse della Patria dovevano sottoporsi alla maggiori restrizioni, rende immeritevoli di clemenza coloro che, inconsci di ogni dovere civile, contribuirono ad aggravare le difficoltà e i sacrifici comuni.

Se non che, anche nel campo della legislazione speciale di guerra, si propone di estendere la clemenza Sovrana a tutte quelle violazioni che furono commesse o per ignoranza o per bisogno e che costituiscono casi di lieve entità. Il carattere delle disposizioni restrittive, delle quali ormai va gradualmente scomparendo la necessità, rende opportuno un atto di clemenza verso coloro che se fallirono, furono però spinti nel fallo da circostanze contingenti che non dinotano perversità di animo, nè deficienza di sentimento del dovere.

Questo complesso di proposte, di cui appaiono manifeste ed intuitive la profonda efficienza e l'ampia portata, tende ad assicurare al Paese quella pacificazione sociale, che è presupposto e fondamento di felice sviluppo delle sue conseguite e meritate fortune. E la Maestà Vostra che seppe con la magnanima virtù dell'esempio guidare alla vittoria il popolo italiano vorrà certamente, con un amplissimo atto di Sovrana clemenza, inaugurare le provvidenze del periodo della pace. Nè potrebbe essere più opportuno e propizio il momento.

A Parigi, cuore della Francia eroica, per l'alta e tenace ispirazione di un gran condottiero di un popolo grande, le Nazioni che concordemente hanno combattuto per la libertà e la giustizia del mondo, hanno pur concordemente voluto affermare nella santità di un patto solenne l'impegno di volere che appunto in nome della libertà e della giustizia di tutti i popoli la Pace possa librarsi sicura sulle sorti avvenire del mondo

A questo patto che dovrà essere l'intangibile Statuto della umanità l'Italia, che nel passato e nel presente non ha voluto che il diritto, e l'ha proclamato con le sue leggi e l'ha consacrato col suo sangue, ha apportato il contributo del suo consenso altrettanto fervido quanto consapevole.

I nostri cuori con sincera fede celebrano quest'atto, che è e resterà fra i più memorabili della storia umana e giova che tutto il popolo italiano ne accolga e ne intenda con gioia l'alto valore e il significato morale. E perciò vogliamo che entro i confini del nostro Stato, per quanti cittadini, che se colpe commisero, questo fecero per errore o traviamento in coscienza suoni la parola « Pace »: essa è altresì fausta e augurale per quella pace, cui aspiriamo per tutte le genti dopo così lungo e sanguinoso conflitto.

Noi siamo ben certi che l'animo della Maestà Vostra non soltanto accolga, ma precorra questo desiderio nostro: il popolo che ha esaltato, o Sire la Vostra mirabile virtù nella guerra benedirà la Vostra giusta clemenza per la pace.

Primo Decreto

PER I REATI MILITARI

Art. 1 — E' concessa amnistia per qualunque reato penale preveduto nel cod. pen. per l'esercito, nel codice penale militare marittimo in leggi e bandi penali militari, e nel codice della marina mercantile, ai militari del R. Esercito, della R. Marina e della R. guardia di finanza e alle persone della gente di mare, che siano stati decorati con medaglia al valor militare o promossi, per merito di guerra, per atti compiuti durante la guerra posteriormente alla data del commesso reato.

Art. 2 — E' concessa amnistia per qualunque reato preveduto nel Codice penale per l'esercito, nel codice, penale militare marittimo, in leggi e bandi penali militari e nel codice della marina mercantile – esclusi i reati di incendio e devastazione, preveduti negli art. 252 e 253 del codice penale per l'esercito e 276 e 277 del codice penale militare e marittimo; omicidio volontario salvo che sia commesso per eccesso di difesa, rivolta, ammutinamento spionaggio, tradimento all'infuori dell'ipotesi preveduta negli art. 74 codice penale per l'esercito e 75 cod. pen. militare marittimo, e subornazione a commettere detti reati; lesioni di cui agli art. 258 e 259 codice penale per l'esercito e 282 e 283 codice penale militare marittimo; furto di cui agli art. 216 e 217 ultimo capoverso, in relazione all'articolo 280 del codice penale per l'esercito e agli art. 238 e 239 ultimo capoverso in relazione all'art. 304 del codice penale militare marittimo; saccheggio frode di cui agli art. 189 e 190, parte prima del codice penale per l'esercito e 211 e 212 parte prima del codice penale militare marittimo; grassazione, rapina; reati di cui agli art. 276 del codice per l'esercito e 300 del cod. pen. militare marittimo e all'art. 4 della legge 30 giugno 1912, n. 740; e reati di cui al capo 111 libro secondo codice penale per l'esercito e capo 11, titolo II, libro II codice penale militare marittimo e reati di cui al capo III titolo 2° del codice della marina mercantile – ai militari del R. esercito, della R. Marina e della R. guardia di finanza e alle persone della gente di mare, che siano stati dichiarati invalidi di guerra in seguito a lesioni o infermità, incontrate per servizio di guerra posteriormente alla data del commesso reato, e comprese nelle prime sei categorie indicate nella tabella a) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Art. 3 — E' concessa amnistia a coloro che siano incorsi in alcuno dei reati preveduti nel decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, N° 1684, relativo alle norme penali e disciplinari per gli stabilimenti di produzione per la guerra, sia militari che dell'industeia privata – eccettuati quelli di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 5 e nell'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, N. 1964.

Art. 4 — E' concessa amnistia ai militari del R. esercito, della R. marina, della R. guardia di finanza, alle persone della gente di mare e agli estranei alla milizia, che siano incorsi, durante la guerra, in qualsiasi reato preveduto nel codice penale per l'esercito, nel codice penale militare marittimo, in leggi e bandi penali militari, e nel codice della marina mercantile, per cui sia comminata una pena restrittiva della libertà personale, non superiore nel massimo ai tre anni, o una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a L. 3000, ovvero la sola pena della sospensione dall'impiego.

Agli effetti della concessione dell'amnistia di cui al presente articolo non si computa l'aggravamento di pena stabilito negli articoli 250 del codice penale per l'esercito e 275 del codice penale militare marittimo.

Art. 5 — E' concessa amnistia per i reati commessi per negligenza o imperizia o per motivi – escluso quello di lucro – che la legge penale equipara e negligenza o imperizia. Sono eccettuati dal beneficio i reati preveduti nell'art. 7, prima parte del codice penale per l'esercito e 75, prima parte, del codice penale militare marittimo a i reati in servizio preveduti nel capo III, titolo II libro I del codice penale per l'esercito e nel capo III titolo II libro I del codice penale militare marittimo, ai quali non sia applicabile l'amnistia a termini dell'articolo precedente.

Art. 6 — Le pene restrittive della libertà personale per un tempo non superiore ai tre anni e le pene pecuniarie non superiori alle lire 2.000, inflitte o da infliggersi ai militari del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza, alle persone della gente di mare e agli estranei alla milizia, per qualunque reato preveduto nel codice penale per l'esercito nel codice penale militare marittimo, in leggi e bandi penali militari e nel codice della marina mercantile, esclusi i reati eccettuati dall'amnistia di cui all'art. 2 del decreto e i reati previsti negli art. 174 del codice penale per l'esercito e 196 del codice penale militare marittimo e nel decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, N. 1417, sono condonate.

Tutte le altre pene inflitte o da infliggersi ai militari, alle persone della gente di mare e agli estranei alla milizia per i reati previsti nella prima parte del presente articolo, delle quali non sia stata sospesa nè dilazionata la esecuzione, sono ridotte di tre anni, se trattasi di pene temporanee restrittive della libertà personale, e di lire 2.000 se trattasi di pene pecuniarie.

Uguale condono è concesso alle persone condannate per reati di cui all'art. 6 del decreto Luogoten. 15 maggio 1917 in 374.

Art. 7 — Fuori del caso di cui al precedente art. 4, la pena della sospensione dall'impiego inflitta agli ufficiali dai tribunali militari, della quale durante la guerra sia stata dilazionata l'esecuzione, è condonata ferma la perdita dell'anzianità di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, N. 187, all'ar . 15, secondo capoverso dell'ordinanza del Comando Supremo del R. esercito in data 13 maggio 1917 N. 55.000 e all'articolo 21 della legge 28 luglio 1912 N. 806.

Art. 8 — Tutte le condanne a pena di cui sia stata sospesa l'esecuzione; o per cui stata ordinata la dilazione; dell'esecuzione, sono commutate di diritto e in condanne condizionali e, se superiori a cinque anni, sono ridotte a tale limite, a favore di quei militari, che, durante il periodo della sospensione o dilazione abbiano prestato servizio con fedeltà e tenuta lodevole condotta.

Le condanne, così commutate, cesseranno di avere effetto, se il condannato entro cinque anni dalla data del presente decreto, non commetterà alcun reato preveduto dal codice penale per l'esercito o nel codice penale militare marittimo, nè alcun delitto preveduto nel codice penale ordinario, o in altra legge penale, altrimenti saranno espiate a norma di legge.

Art. 9 — Le pene, la cui sospensione avrebbe dovuto essere ordinata, e non fu ordinata o fu revocata, in conseguenza della dichiarazione di inabilità del condannato alle fatiche di guerra o della proposta di lui a rassegna per cause non dipendenti dal servizio di guerra sono ridotte ad un terzo.

Art. 10 — Ai militari, i quali, essendo stati condannati a pena, di cui sia stata disposta la sospensione, siano stati proposti dai comandi delle grandi unità, alla cui dipendenza trascorsero il periodo di sospensione per il condono parziale o totale della pena, per aver serbato irreprensibile condotta, è concesso il condono, per il quale siano stati proposti; e nel caso di condono di una sola parte della pena la condanna per l'altra parte è commutata di diritto in condanna condizionale ai sensi e con gli effetti di cui al capoverso dell'art. 8 del presente decreto.

Ai militari, i quali siano stati condannati a pena, di cui sia stata disposta la sospensione, e che dai comandanti delle grandi unità, alla cui dipendenza trascorsero il periodo di sospensione, siano stati proposti per il beneficio della condanna condizionale ai sensi dell'ordinanza 25 maggio 1918 del Comando Supremo del R. Esercito, è concesso di diritto il beneficio per cui sono stati proposti.

Art. 11 — E' concessa amnistia ai militari del R. esercito della R. marina e della R. guardia di finanza imputati di diserzione, per i quali siano rimasti sospesi i procedimenti penali in virtù di qualsiasi disposizione che abbia stabilito la sospensione di detti procedimenti in tempo di guerra, e che abbiano prestato servizio militare durante la guerra per un periodo non inferiore ai sei mesi.

Art. 12 — E' concessa amnistia per il reato di diserzione ai militari del R. esercito, della R. marina della R. guardia di finanza e alle persone della gente di mare – esclusi i militari disertori da un reparto di prima linea in presenza del nemico, o passati al nemico, i militari disertori per la terza volta nonostante l'ammonimento, e i militari disertori armati, che abbiano commesso il reato preveduto nell'art. 4 del decreto Luogoten. 10 dicembre 1917, n. 1952 qualora l'assenza o le assenze arbitrarie dal corpo non abbiano avuto una durata complessiva superiore ai 15 giorni, comprese in tale periodo anche le assenze, per cui sia intervenuto un provvedimento generale o particolare di esenzione da pena, di condono o commutazione, e si tratti di disertori compresi in alcune delle seguenti cartegorie:

1) disertori, che si siano ripresentati spontaneamente prima del 31 ottobre 1918;

2) i disertori che non essendo latitanti all'entrata in vigore del presente decreto, abbiano prestato servizio in qualunque tempo, durante la guerra, almeno 18 mesi in reparti mobilitati, o almeno 12 mesi in reparti di prima linea, ovvero abbiano riportato per servizi di guerra una lesione o una infermità compresa nelle prime sei categorie indicate nell'art. 2° ovvero siano autorizzati a fregiarsi del distintivo dei mutilati o del distintivo di almeno due ferite riportate in combattimento, o siano stati decorati in qualunque tempo, durante la presente guerra, di medaglia al valor militare;

3) i disertori, che siano incorsi nel reato per non essersi ripresentati allo scadere di una licenza o al cessare di un esonero, e che abbiano prestato servizio almeno 9 mesi in reparti mobilitati, o sei mesi in reparti di prima linea, decorati in qualunque tempo, durante la presente guerra, di una medaglia al valore militare, ovvero siano stati autorizzati a fregiarsi del distintivo dei mutilati, e di quello per ferite riportate in combattimento, o della croce al merito di guerra;

4) i disertori, che siano incorsi nel reato dopo la sospensione delle ostilità, avendo in alto tempo prestato servizio con fedeltà e tenuto lodevole condotta.

Atr. 13 — Le pene restrittive della libertà personale, inflitte o da infliggersi per il reato di diserzione ai militari del R. Esercito, della R. Marina, della R. Guardia di Finanza e delle persone della gente di mare, esclusi i militari disertori da un reparto di prima linea in presenza del nemico, o passate al nemico, i militari disertori per la terza volta nonostante l'ammonimento, e i militari disertori armati, che abbiano commesso il reato preveduto nell'art. 4 del D. L. 10 dicembre 1917, n. 1952, sono ridotte al massimo della pena stabilita dall'art. 145 prima parte del codice penale per l'esercito e 169 prima parte del codice penale militare marittimo, qualora si tratti di disertori compresi in alcune delle categorie indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente, la cui assenza o le cui assenze arbitrarie dal corpo abbiano avuto una durata complessiva superiore ai 15 giorni, le pene inflitte o da infliggersi a disertori, che al momento dell'inizio e per tutta la durata dell'assenza arbitraria non erano, per ragioni di classe, o per condizioni fisiche, nè destinati nè destinabili a reparti o servizi mobilitati, sono ridotte alla metà e la reclusione ordinaria è convertita in militare, qualora si tratti di militari che abbiano prestato almeno 12 mesi di servizio con fedeltà e buona condotta.

Art. 14 — Le disposizioni del presente decreto relative ai militari incorsi nel reato di diserzione sono applicabili anche ai militari incorsi nei reati di cui alle ordinanze del Comando Supremo del R. esercito in data 16 dicembre 1917 e 12 novembre 1918 ed al decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918 N. 1749, nonchè ai militari sbandati incorsi nei reati di cui alle ordinanze del Comando Supremo del R. esercito in data 2 e 14 novembre 1917 e ai militari incorsi nel reato di cui all'ultimo capoverso dell'art. 8 del R. decreto 29 aprile 1915, N. 561.

Art. 15 — E' concessa amnistia per il reato di favoreggiamento in diserzione a norma dell'art. 4 dell'ordinanza del Comando Supremo del R. esercito in data 2 novembre 1917, dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1811, dell'art. 3 dell'ordinanza del Comando supremo del R. esercito in data 16 novembre 1918 e dell'art. 5, del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917 N. 1952, qualora sia stato commesso dai prossimi congiunti del disertore indicati nell'art. 191 del codice penale ordinario.

Art. 16 — Le pene restrittive della libertà personale, inflitte o da infliggersi per i reati di concorso in diserzione di cui agli art. 155 e 160 del codice penale per l'esercito, 185 e 186 del codice penale militare marittimo e di favoreggiamento in diserzione, a norma dell'art. 4 dell'ordinanza del Comando Supremo del R. Esercito in data 8 novembre 1917, dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 11 novembre 1917, N. 1811 dell'art. 3 dell'ordinanza del Comando Supremo del R. esercito in data 16 dicembre 1917 e dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917 N. 1952, sono ridotte a un terzo, salvo quanto è disposto nell'art. 7 del presente decreto.

Sono esclusi dal beneficio del condono coloro che abbiano commesso il reato a fine di lucro, o a favore dei disertori esclusi dai benefici concessi nel presente decreto, e i recidivi nel reato.

Art. 17 — Le pene ridotte a termini degli art. 6, 9 13, 14 e 16 del presente decreto possono essere scontate in stabilimenti penitenziari, agricoli o industriali, o anche lavorando in opere pubbliche o private sotto la potestà della pubblica amministrazione, a norma dell'art. 14 del codice penale ordinario.

Art. 18 — Sono esclusi dal beneficio concesso con le disposizioni di cui agli art. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13 e 14, che precedono coloro che al tempo del commesso reato avevano riportato più di una condanna per reato contro le persone e contro la proprietà, a pena superiore ai sei mesi di reclusione ordinaria o militare, ovvero si trovino sottoposti alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

Art. 19 — In caso di concorso, a favore di una stessa persona, di più benefici concessi dalle disposizioni del presente decreto, si applica il solo beneficio più favorevole, salvo quanto è disposto negli articoli 8 e 10.

Art. 20 — Il comandante del corpo e del reparto e del centro di mobilitazione e l'autorità militare del compartimento al quale appartiene il militare avente diritto ad amnistia, condono o commutazione, a norma del presente decreto, rilascerà su istanza dell'interessato, o su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, un certificato, dal quale risulti se concorrono le condizioni, da cui dipende la dichiarazione o la concessione del beneficio.

Art. 21 — Nel caso di concorso di reati e di pene, l'amnistia si applica distintamente a ciascun reato; l'indulto si applica una volta, dopo cumulate le pene a termine di legge.

Art. 22 — Il presente decreto si applica ai reati in esso preveduti commessi anteriormente alla sua data.

L'amnistia concessa col presente decreto, in quanto riguarda condannati con sentenza divenuta irrevocabile, e i condoni delle pene restrittive della libertà personale stabilite negli articoli precedenti, non hanno effetto riguardo perdita del grado, conseguente alla degradazione, destituzione, dimissione e rimozione dal grado, inflitte o da infliggersi, anche come accessorie a pena restrittiva dalle libertà personali.

Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano le azioni civili, che hanno causa nel reato,

nè i procedimenti disciplinari, nè i diritti dei terzi.

Art. 23 — Il presente decreto entra in vigore il il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso sarà attuato entro due mesi dalla sua data.

Secondo Decreto

CONDANNA CONDIZIONALE E LIBERTÀ PROVVISORIA

Art. 1 — I tribunali militari territoriali o marittimi, nel pronunciare sentenze di condanna alla reclusione ordinaria o militare o al carcere militare per durata non superiore a 18 mesi o ad una pena pecuniaria, che sola o congiunta a pena restrittiva della libertà personale e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà per un tempo complessivamente non superiore a 18 mesi, possono disporre che la esecuzione della pena sia sospesa nei modi, con le condizioni e con le norme stabilite dagli articoli 423 a 426 e 585, 586 del codile di procedura penale ordinario.

Quando la sospensione dell'esecuzione della condanna è revocata di diritto a termini dell'art. 585 del codice di procedura penale ordinario, la pena deve essere espiata secondo le norme stabilite dal codice penale per l'esercito o penale militare marittimo.

La revoca è dichiarata con le forme stabilite dagli articoli 558 e 559 del codice di procedura penale ordinario, se vi fu in seguito altra condanna da tribunale che ha pronunciata l'ultima, e in caso contrario, dal tribunale che ha pronunciato la condanna condizionale, o, nell'ipotesi dell'avvenuta soppressione del tribunale, da quello che per legge è ad esso sostituito.

Le condanne per reati preveduti nelle leggi penali militari, commessi durante la guerra, di cui sia stata sospesa o dilazionata l'esecuzione, o che siano state comunque commutate in condanne condizionali, non producono rispetto alle condanne condizionali pronunciate dall'autorità giudiziaria la revoca preveduta nell'art. 585 del codice di procedura penale ordinario.

Art. 2 — Nei procedimenti per reati per i quali il codice penale per l'esercito e il codice penale militare marittimo o altra legge penale militare comminano una pena restrittiva della libertà personale non superiore agli anni venti, può essere concessa la libertà provvisoria, eccetto che trattisi di persone sottoposte alla ammonizione o alla vigilanza speciale della autorità di pubblica sicurezza, o che non abbiano domicilio o residenza fissa nel Regno, o che siano state altra volta condannate alla reclusione ordinaria.

La libertà provvisoria può essere concessa, in ogni stato dell'istruzione o grado del giudizio, anche di ufficio.

Nel corso del giudizio, la libertà provvisoria può essere concessa dal collegio, sulle conformi conclusioni del pubblico ministero, anche fuori dei limiti sopra indicati, eccettuato però il caso che si tratti delle persone indicate nella prima parte del presente articolo e sottoponendo la concessione all'obbligo della dimora in un determinato comune, o a quello della prestazione di una cauzione o malleveria, ovvero ad entrambi.

Art. 3 — Il condannato da un tribunale militare per l'esercito o marittimo alla reclusione militare o ordinaria per un tempo superiore ai due anni che abbia scontato metà della pena e non meno di due anni e abbia tenuto tale condotta da far presumere il suo ravvedimento, può a sua istanza, ottenere la liberazione condizionale, sempre che il rimanente della pena non superi i quattro anni.

La liberazione condizionale non è concessa al recidivo per la seconda volta in qualsiasi delitto quando sia stato condannato a pena che superi i sette anni.

Art. 4 — La concessione la revoca e gli effetti della liberazione condizionale sono regolati dagli arr. 14 del codice penale ordinario e 567 e 588 del codice di procedura penale ordinario, restando sostituito al ministro della giustizia il ministro della guerra, al procuratore generale l'avvocato generale militare e alla sezione d'accusa il tribunale supremo di guerra e marina in camera di consiglio.

Art. 5 — Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti pendenti dinanzi ai tribunali militari dei territori compresi nei confini del Regno, per reati soggetti alla giurisdizione militare perchè commessi in tempo di guerra, o comunque devoluti alla giurisdizione militare da bandi o leggi speciali emanati durante la guerra, sono devoluti alla autorità giudiziaria ordinaria, eccettuati i procedimenti per i quali il dibattito sia già fissato o aperto, o rimandato, o per i quali sia stata comunque già emessa ordinanza, o atto d'accusa per il rinvio a giudizio

Contro le sentenze, emanate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, da un tribunale di guerra o straordinario, nei procedimenti come sopra eccettuati e ammesso però il ricorso per nullità dinnazi al tribunale supremo di guerra e marina.

Fino alla data di cessazione dello stato di guerra restano soggetti alla giurisdizione militare i procedimenti relativi a reati colposi commessi da militari e a reati di tradimento, spionaggio, devastazione e saccheggio, da chiunque commessi, e continuano a restarvi soggetti anche dopo la cessazione dello stato di guerra, qualora si tratti di procedimenti per i quali sia stata emessa prima di tale data ordinanza o atto d'accusa per rinvio a giudizio.

Contro le sentenze emanate in tali procedimenti da un tribunale di guerra o da un tribunale militare straordinario, è parimenti ammesso il ricorso per nullità dinanzi al tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 6 — Fino a nuova disposizione, in quanto non sia diversamente stabilito dal presene decreto o da speciali disposizioni, rimangono in vigore i decreti Luogotenenziali 14 novembre 1915 n. 1622 e 3 gennaio 1918 n. 2, nonchè tutti i decreti Luogotenenziali o ministeriali emanati in tempo di guerra, relativi agli organi ed ai funzionari della giustizia militare, alla costituzione ed alla nuova istituzione dei tribunali militari territoriali ordinari o speciali e dei tribunali militari marittimi di dipartimento e delle loro sezioni, al tribunale supremo di guerra e marina ed alla procedura da seguirsi dinanzi ai medesimi, e al consiglio di revisione, il quale cessa di essere organo del Comando Supremo del R. E.

Presso i tribunali militari speciali istituiti a norma del decreto Luogotenenziale [illegible] ottobre 1918 n. 1628, le funzioni di pubblico ministero possono essere affidate anche ai sostituti avvocati militari.

Art. 7 — I procedimenti pendenti alla entrata in vigore del presente decreto, e quelli successivamente iniziati dinanzi ai tribunali militari territoriali, sia ordinati che speciali, ed ai tribunali militari marittimi anche per reati commessi in tempo di guerra, esclusi i procedimenti devoluti alla autorità giudiziaria ordinaria a norma dell'art. 5, sono regolati dalle norme relative alla competenza e alla procedura, dettate per il tempo di pace dal codice penale per l'esercito, e dal codice penale militare marittimo con le modificazioni rispettivamente risultanti dai decreti indicati nell'articolo precedente.

I procedimenti, per i quali alla entrata in vigore del presente decreto il dibattito sia aperto o rimandato, continuano ad essere regolati dalle norme vigenti nel tempo e nel luogo in cui il dibattimento stesso è stato iniziato, salvo in ogni caso, contro le sentenze, il ricorso per nullità al tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 8 — Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, commessi prima della cattura o durante la prigionia, dai militari italiani restituiti dal nemico, la competenza a iniziare o proseguire l'istruzione e a conoscerne in giudizio, anche nel caso di rinnovazione di questo a seguito di sentenza pronunciata in contumacia appartiene al tribunale militare territoriale o speciale, nella cui circoscrizione è situato il distretto militare di leva dell'imputato.

Art. 9 — Fermo il disposto dell'art. 5, alla data della cessazione dello stato di guerra, i procedimenti pendenti dinanzi ai tribunali militari di guerra sono rimessi al tribunale militare territoriale, nella cui giurisdizione ha sede il distretto militare di leva dell'imputato.

I procedimenti a carico di ufficiali sono rimessi al tribunale militare speciale di Firenze.

Art. 10. — Per i reati commessi anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, di competenza dei tribunali di guerra compresi nei territori che abbiano cessato, o che cessino di essere dichiarati in istato di guerra, continuano ad essere applicate le disposizioni relative alla condanna condizionale e alla dilazione della condanna stabilite dal regolamento del Comando Supremo del R. E. in data 25 maggio 1918 sulla procedura da seguirsi davanti ai tribunali di guerra.

Art. 11 — I procedimenti contro imputati latitanti, pendenti dinanzi ai tribunali di guerra, sono demandati ai tribunali militari territoriali nella cui giurisdizione è situato il distretto di leva dell'imputato.

Art. 12 — I decreti di amnistia e di indulto relativi a reati di competenze dei tribunali militari sono applicati d'ufficio dall'ufficiale istruttore se è in corso l'istruzione; dal tribunale militare in camera di consiglio, se l'istruzione è chiusa e il dibattimento non è aperto; dal tribunale militare in udienza se il dibattimento è aperto; dal tribunale militare in camera di consiglio, su richiesta dell'avvocato militare se sia già stata pronunciata sentenza di condanna, salvo i casi di cui all'ultimo capoverso del presente articolo; dal tribunale supremo di guerra e marina, su richiesta dell'avvocato generale militare, se contro la sentenza sia stato proposto ricorso per nullità, e dal tribunale supremo, sezione per le revisione, se la sentenza sia stata denunciata o rimessa per revisione rispettivamente a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 459, e dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918 n. 1608.

L'avvocato militare provvede senza ritardo alla scarcerazione provvisoria dei condannati che si trovano detenuti, e per i quali abbia richiesta la declaratoria di amnistia o di indulto.

Contro i provvedimenti emessi dall'ufficiale istruttore o dal tribunale militare, è ammesso ricorso alla sezione per la revisione del tribunale supremo di guerra o marina.

All'applicazione dei decreti di amnistia e di indulto, relartivi a reati, per i quali siano state pronunciate dai tribunali militari di guerra, sentenze di condanna rimesse in originale all'esame dell'avvocato generale militare agli effetti dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 459, o versate in originale negli archivi del tribunale supremo di guerra e marina, provvedono l'avvocato generale militare, o gli avvocati militari da lui delegati; salvo ricorso contro i provvedimenti da loro emessi alla sezione per la revisione del tribunale supremo di guerra o marina.

Art. 13 — Sono abrogate limitatamente ai reati commessi dopo l'entrata in vigore dell'armistizio tutte le disposizioni relative al reato di diserzione, e ad ogni altro considerato come tale, emanate durante la presente guerra, sia in virtù della legge 22 maggio 1915 n. 671, sia in virtù dell'art. 251 del codice penale per l'esercito, ad eccezione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952 e fermo il disposto dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 536.

Per i reati commessi prima dell'entrata in vigore dello armistizio le pene stabilite nelle disposizioni relative al reato di diserzione, come sopra emanate, possono essere diminuite da uno a due gradi. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni relative al reato di favoreggiamento in diserzione commesso da prossimi congiunti, emanate durante la presente guerra sia in virtù della legge 22 maggio 1915, n. 671, sia in virtù del'art. 251 del codice penale per l'esercito.

Art. 14 — Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, ecc. ecc.

Terzo Decreto

ALTRI ATTI DI CLEMENZA

Art. 1 — E' concessa amnistia per i reati pei quali la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale inferiore nel minimo ai cinque anni o una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, ai militari del R. Esercito, della R. Marina e della R. Guardia di Finanza ed alle persone della gente di mare che siano stati decorati con medaglia al valor militare o promossi per merito di guerra per atti compiuti durante la guerra e posteriormente alla data del commesso reato.

Art. 2 — E' concessa amnistia per i reati pei quali la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale inferiore nel minimo ai tre anni o una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, ai militari del R. Esercito, della R. Marina e della R. Guardia di Finanza ed alle persone della gente di mare che siano stati dichiarati invalidi di guerra in seguito a lesioni od infermità incontrate per servizio di guerra posteriormente alla data del commesso reato e comprese nelle prime otto categorie indicate nella tabella A allegata al D. L. 20 maggio 1917 N. 876.

Art. 3 — Ai condannati a pene non eccedenti i tre anni ed a quelli condannati a pena pecuniaria, si applica di diritto il beneficio di cui all'art. 423 del codice di procedura penale quando risulti che durante la guerra abbiano con fedeltà e serbando lodevole condotta prestato servizio militare per almeno 18 mesi, o per almeno 12 in zona di guerra o per almeno 6 in un reparto di prima linea.

Lo stesso beneficio quando concorrano le condizioni ora indicate, si applica a favore di coloro che, per reati commessi prima della prestazione del servizio militare, vengano posteriormente ad esso condannati a pena non eccedente i tre anni od a pena pecuniaria.

Il termine, durante il quale la pena rimane sospesa per effetto della presente disposizione, è in ogni caso di cinque anni.

Art. 4 — E' concessa amnistija ai colpevoli di renitenza di leva per i quali sieno rimasti sospesi i procedimenti penali o la esecuzione delle condanne e che abbiano prestato servizio durante la guerra per un periodo non inferiore ai sei mesi.

Art. 5 — E' concessa amnistia:

a) per i reati previsti dagli articoli 115, 118, 122, 123, 125, 126 del codice penale e, in relazione ad essi dagli art. 134, a 137 dello stesso codice;

b) per i reati previsti dagli art. 246, 247 e 251 del codice penale;

c) per tutti i reati commessi in occasione di moti popolari pubbliche dimostrazioni e tumulti, determinati da cause politiche ed economiche;

d) per i reati perseguibili di ufficio previsti nel R. Editto sulla stampa e nella legge 6 maggio 1877 n. 3814;

e) per i reati previsti dal R. Decreto 23 maggio 1915 n. 674 concernente provvedimenti straordinari in materia di pubblica sicurezza ed al R. Decreto 23 maggio 1915 n. 675 recante disposizioni sulla stampa.

Art. 6 — E' altresì concessa amnistia per i reati commessi da minorenni, che non abbiano compiuto gli anni 16 e non siano recidivi, nei casi nei quali la pena stabilita dalla legge non superi nel minimo i tre anni.

Art. 7 — Fermo restando quanto dispongono gli articoli precedenti è inoltre concessa amnistia a favore di quelli di cui l'ascendente, il discendente, il coniuge o il fratello siano stati dichiarati invalidi di guerra per lesioni o infermità compresi nelle prime otto categorie indicate nella tabella A allegata al D. L. 20 maggio 1917 n. 876 per tutti i reati pei quali la legge stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a trenta mesi o una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena non superiore nel massimo a lire 3000 e pei quali la legge stabilisca alternativamente con una pena restrittiva non superiore ai 30 mesi una pena pecuniaria anche superiore alle lire 3000.

Art. 8 — Fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sono condonate ai condannati che si trovino nella condizione delle persone menzionate nell'articolo precedente le pene restrittive della libertà personale non superiore ad un anno e le pene pecuniarie non superiori alle lire 2000 e di altrettanto sono ridotte le pene superiori inflitte o da infliggersi per qualsiasi reato.

Questo indulto si ha come non concesso se nel termine di anni 5 dalla data del presente Decreto il condannato commetta un nuovo delitto.

Art. 9 — Salvo quanto dispongono gli articoli precedenti, è concessa amnistia per tutti i reati pei quali è stabilita una pena restrittiva della libertà personale non superiore ai sei mesi od una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena restrittiva, non superiore alle lire 2.000.

Sono poi condonate salvo sempre il disposto degli articoli precedenti, tutte le pene restrittive della libertà personale non superiori ai quattro mesi e le pecuniarie sole o congiunte alle dette pene restrittive non superiori alle lire 1.000, e di altrettanto sono ridotte tutte le altre, inflitte o da infliggersi per reati avvenuti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10 — E. altresì concessa amnistia:

a) per le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sullo stato civile;

b) per le contravvenzioni al disposto degli art. 104, 155, 165, 177, 180, 198, 223, 230, nonché i primi due capoversi dell'art. 172 del codice di commercio purché nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente Decreto si adempiano gli obblighi contemplati nelle dette disposizioni;

c) per le contravvenzioni prevedute nelle legge 16 febbraio 1913 N. 89 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili per le quali sia stabilita una pena non superiore alla sospensione e per tutte le contravvenzioni prevedute nel relativo regolamento 10 settembre 1914 N. 1326.

Art. 11 — Sono condonate le pene pecuniarie stabilite dagli art. 235 e 36 del Testo unico delle leggi postali, approvato con R. Decreto 24 dicembre 1899 N. 501, per il trasporto e la distribuzione di corrispondenza in frode alla privativa postale, per l'abusiva aggiunta di scritti nelle stampe e per l'uso indebito del contrassegno ufficiale nella trasmissione di corrispondenze private.

Art. 12 — Dalla amnistia concessa con gli art. 3, 5, 6, e 9 e dall'indulto contemplato nello stesso art. 9 sono esclusi gli imputati e i condannati che abbiano precedentemente riportato più di una condanna per delitto, delle quali anche una sola alla pena della reclusione per oltre sei mesi per associazione a delinquere o per delitto contro la persona o la proprietà o che si trovino soggetti alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza per un fatto diverso da quello costituente il reato, cui il benefico dovrebbe applicarsi.

Il beneficio concesso con gli art. precedenti si applica anche nel caso in cui con la pena restrittiva della libertà personale o con quella pecuniaria sia comminata, come pena o come conseguenza penale, la interdizione dai pubblici uffici o la sospensione dallo esercizio di una professione o di un'arte.

Art. 13 — Nel caso di concorso di reati e di pene, l'amnistia si applica distintamente a ciascun reato; l'indulto si applica una volta dopo cumulate le pene secondo le norme stabilite dagli art. 77 e seg. del codice penale.

Art. 14 — La efficacia del presente decreto si estende ai reati in esso previsti e commessi a tutto il giorno precedente la data del Decreto stesso.

Esso non pregiudica le azioni civili che hanno causa nel reato nè i diritti dei terzi, nè la stessa azione dell'erario relativamente alla riscossione dei diritti degli ufficiali giudiziari in quanto tali diritti dipendano da ordinanze o da sentenze divenute irrevocabili.

Esso inoltre non si applica ai reati preveduti nelle leggi finanziarie in quelle militari e nei provvedimenti emanati durante la guerra per tutelare e esigenze della pubblica alimentazione e quelle della conservazione produzione e sviluppo del bestiame.

Quarto Decreto

AMNISTIA ANNONARIA

Art. 1 E' concessa amnistia:

a) per i reati concernenti il censimento e il tesseramento di generi alimentari o di cose di comune o largo consumo, commessi per negligenza o imperizia, e previsti nel capoverso degli articoli 1, 3, 14 e nell'ultimo capoverso degli articoli 9 e 16 del D. L. 6 maggio 1917 n. 740.

b) per i reati concernenti l'acquisto e la proposta di acquisto di generi alimentari o di altre merci a prezzo superiore al calmiere, previsti nel capoverso dell'art. 10 e nell'art. 11 del D. L. 6 maggio 1917 n. 740, qualora risultino commessi da privati per bisogni propri o della famiglia e non per fini di commercio.

c) per i reati oreviati negli art. del D. M. 11 marzo 1916; 1° del D. L. 19 ottobre 1916 n. 1399; 2° del D. M. 21 febbraio 1917; I dell'Ordinanza Commissariale 14 marzo 1917; I della Ordinanza Commissariale 29 maggio 1917; I della Ord. Comm. 29 luglio 1917; 10 e 15 della Ord. Comm. 19 agosto 1917; — limitatamente ai casi di abburrattamento delle farine e resa maggiore del tasso legale stabilito nei decreti stessi.

d) per i reati previsti nell'art. 10 del D. L. 19 ottobre 1916 n. 1399, circa il divieto di produrre o detenere farine contenenti crusca facilmente separabile.

e) per i reati previsti negli art. 5 D. M. 11 marzo 1916; I D. L. 19 ottobre 1916 n. 1399; 6 del D. M. 21 febbraio 1917; 4 dell'Ord. Comm. 29 luglio 1917; 21 e 22 delle Ord. Comm. 19 agosto 1917 circa l'obbligo delle piombature e dei cartellini indicativi sui sacchi delle farine, qualora l'imputato o il condannato sia persona diversa dal mugnaio produttore o, se si tratti del mugnaio, la pena applicabile non eccede le lire 200.

f) per i reati in materia di abburrattamento e panificazione previsti nell'art. 3 del D. L. 18 febbraio 1917, n. 246 commessi da privati per la produzione del pane nelle loro case.

g) per i reati previsti negli art. 6, D. M. 11 marzo 1916; 1 D. L. 19 ottobre 1916 n. 1399; 7 del D. M. 21 febbraio 1917; 2 della Ord. Comm. 29 maggio 1917; e 2 dell'Ord. Comm. 29 luglio 1917 — limitatamente alla cottura di pace di privati in forno pubblico.

L'amnistia è a favore del fornaio e del privato.

h) Per i reati previsti negli art. 1 e 2 dell'Ord. Comm. 6 aprile 1917, circa l'obbligo del contrassegno su ciascuna forma di pane.

i) Per i reati previsti negli art. 2 del D. M. 11 marzo 1916; 1 del D. L. 19 ottobre 1916 n. 1399; 3 del D. M. 21 febbraio 1917; 2 dell'Ord. Comm. 29 maggio 1917 e 2 della Ord. Comm. 29 luglio 1917, limitatamente alla produzione di pane con farina di resa superiore al tasso legale.

l) Per i reati previsti nel D. L. 12 dicembre 1915 n. 1708, del D. L. 18 febbraio 1917 n. 246 e del D. L. 29 luglio 1917 n. 1222, circa la forma e il peso del pane, l'obbligo d venderlo raffermo e l'orario di lavorazione.

m) Per i reati previsti negli art. 10 del D. L. 19 ottobre 1916 n. 1399 e 2 del D. L. 6 maggio 9117 n. 740, circa il possesso di utensili e di apparecchi per abburratamento dello farine.

n) Per i reati previsti nell'art. 2 del D. L. 16 aprile 1918 n. 497 limitatamente alle esportazioni di ortaglie, conserve, legumi, frutta, patate e cruscami.

o) Per i reati previsti nell'art. 8 del D. L. 18 aprile 1918 n. 497, commesi da privati per i bisogni propri o della propria famiglia.

Art. 2 — E' condonata la pena per tutti gli altri reati non espressamente previsti nell'articolo precedente, qualora sia applicata in concreto soltanto la pena pecuniaria, in misura non superiore a L. 100.

Sono eccettuate le trasgressioni concernenti la macellazione degli animali, la vendita e il consumo della carne, previste nell'art. 22 del D. L. 6 maggio 1917 n. 740.

Politica e Diplomazia

(S) **Parigi**, 20. — Il Presidente della Repubblica e la signora Poincarè hanno offerto stasera un pranzo all'Eliseo in onore della Regina d'Italia, delle Principesse Jolanda e Mafalda e della Duchessa d'Aosta Erano pure invitati al pranzo l'Ambasciatore d'Italia e la contessa Bonin Longare.

BASILEA, 21. — *La Berliner Tageblatt* pubblica che il Presidente Ebert sarà a giorni a Berlino ed alloggerà nel castello Bellavista in attesa che gli appartamenti alla Wilhelmtrasse (Cancelleria) siano riparati.

E' atteso a Berlino anche il conte Brockdorff.

(S) **Cristiania**, 20 — Il Ministero Knudsen è stato ricostituito. Fanno parte del Gabinetto tre nuovi membri, fra cui il segretario civile per la guerra.

(S) **Londra**, 21. — Alla Camera dei Comuni, rispondendo ad una interrogazione, Hamswrt ha confermato che l'Imperatrice vedova di Russia si trova attualmente in Crimea e che sono state prese misure per garantirne la sicurezza.

(S) **Washington**, 20. — La *Associated Press* dice: L'esercito della Costarica si concentra sulla frontiera del Nicaragua. Si può dichiarare che gli Stati Uniti non permetteranno l'invasione del Nicaragua. Si crede che le squadre basteranno a far fronte ad ogni eventualità.

(S) **Londra**, 20. — (*Ufficiale*). — Lloyd George non tornerà a Parigi in questa settimana. Non si crede che gli vi si recherà prima di venerdì 28, poichè si propone di assistere giovedì prossimo alla Conferenza industriale che avrà luogo in Inghilterra.

Parlamenti esteri

GERMANIA

ASSEMBLEA NAZIONALE

(S) ZURIGO 20 — Si ha da Weimar: Continua la discussione sulla politica generale del Governo.

Traub, del partito popolare tedesco, difende idee pangermaniste. Biasima l'armistizio e dice che non si sarebbe dovuto accettarlo. Si deve ricordare che la spada affilatissima è e sarà sempre la migliore garanzia di pace. Si dovrebbe seguire con molta attenzione l'avanzata degli jugoslavi contro i tedeschi. Sarebbe necessario protestare, anche perchè la Conferenza degli alleati tiene poco conto dei neutrali e perchè è nostro dovere pensare a tutti i fratelli tedeschi anche se siano fuori dei confini dell'Impero.

L'Assemblea passa poscia a discutere il credito di 25 miliardi e 300 milioni chiesti dal Governo.

Kahl, del partito popolare tedesco, dice di ritenere che il Presidente del Consiglio abbia errato non proponendo al Presidente dell'Impero di mettersi in contatto personale coll'Intesa e specialmente con Wilson per ottenere una equa proroga dell'armistizio.

L'oratore soggiunge che soltanto il bolscevismo è colpevole dell'infelice fine della guerra. Se non vi fosse stata la rivoluzione, oggi la Germania vivrebbe in una condizione più tranquilla e più sicura. (*Rumori sui banchi dei socialisti*). Si allieta di potar constatare il fatto che dopo l'avvento del conte Brockdorff Rantzau al ministero degli affari esteri, gli avversari adoperino nuovamente un linguaggio di cuore di dignità e di veracità. Non si può però ammettere che la Germania nel 1871 abbia commesso un atto di ingiustizia verso la Francia. Approva l'opera del Governo riguardo all'armistizio.

Il ministro *Landsberg* dice che non vuole accusare il Kaiser, ora colpito gravemente dalla sventura. Non disconosce che le intenzioni dell'Imperatore fossero buone e pure, ma a nulla si sarebbe riusciti senza la rivoluzione la quale sola potè mutare il sistema.

(S) **Zurigo**, 2. — Si ha da Weimar: La seduta di ieri dell'Assemblea Nazionale durò 8 ore protraendosi fino alle 10 di sera. Il credito di 2 miliardi e 300 milioni chiesto dal Governo fu approbato in tutte le letture e gli emendamenti vennero respinti.

Gli indipendenti e così pure i tedeschi nazionali votarono contro.

GRAN BRETTAGNA

(S) **Londra**, 21. — *Camera dei Comuni* - Rispondendo ad una interrogazione relativa alla presenza di truppe britanniche nella parte meridionale della Dobrugia, Churchill dichiara che i romeni hanno assunto l'amministrazione dei territori sui quali hanno esercitato i diritti sovrani in virtù del trattato di Bucarest e che erano stati loro strappati nel 1916 dai bulgari e dai tedeschi. Le truppe britanniche operano nella Dobrugia in seguito ad urgente richiesta dei nostri alleati. Esse hanno il solo compito del mantenimento dell'ordine e non ostacolano affatto il diritto nè le pratiche religiose degli abitanti.

STATI UNITI

(S) **Washington**, 20. — La *Camera dei Rappresentanti* ha approvato un credito di oltre un miliardo di dollari per l'esercito, ma ha respinto una proposta supplementare del Senato il quale chiedeva la costituzione di un esercito temporaneo composto di 540.000 fra ufficiali e soldati, mentre il progetto di legge prevede per il periodo di pace un esercito composto soltanto di 175.000 volontari in servizio di un anno, senza servizio di riserva.

Il progetto di legge sarà perciò rinviato al Senato

(S) **Wasington**, 20 — *Senato* — *Johnson* chiede il ritiro delle truppe americane dalla Russia.

Mac Cumber, (democratico), dice che è dovere degli alleati e degli Stati Uniti inviare immediatamente un esercito sufficiente per vincere le bande dei massacratori dette «bolscevihi» affinchè la Russia possa stabilire un governo regolare.

SPAGNA

(S) **Madrid**, 20 — *Camera dei Deputati* — Si discute il bilancio degli affari esteri.

Rispondendo a varie osservazioni il conte di *Romanones* assume la responsabilità dell'accordo concluso con El Raisuli, accordo grazie al quale la Spagna potè occupare Larrache, Alkazar e Kivir. Ad una politica militare di più intima intesa con Raisuli preferimmo però un'intesa con le autorità francesi.

Romanones continua: Abbiamo terminato l'occupazione del capo Jubi. Sarà necessario che nessun governo spagnuolo faccia nulla che possa contrariare la Francia; la politica della Spagna è concorde con quella della Francia. Avendo ora una maggiore libertà di azione seguiremo verso Raisuli una politica diversa.

Il Presidente del Consiglio soggiunge che il governo francese si è dimostrato riconoscente per l'attitudine della Spagna verso Abd el Malek. La zona spagnuola al Marocco che ci è invidiata è di un valore inestimabile perchè costituisce una garanzia per il regime del Mediterraneo. Noi non abbandoneremo i nostri diritti in questo mare. La Conferenza della Pace li rispetterà riconoscendo la nostra convenzione con la Francia e con L'Inghilterra. Il rappresentante della Spagna alla Conferenza della Pace difenderà le aspirazioni spagnuole e cioè il mantenimento dello *Stato quo* nel Mediterraneo.

La Conferenza della Pace

ADUNANZA DI COMMISSIONI

(S) **Parigi**, 20. — La Commissione per la legislazione internazionale del lavoro sotto la presidenza di Gompers ha continuato la discussione del progetto britannico ed ha esaminato le modalità di ratifica e di applicazione dei vari Stati delle Convenzioni adottate dalla Conferenza Internazionale del Lavoro.

La commissione per gli affari polacchi ha eletto presidente Jules Cambon.

La Commissione finanziaria sotto la presidenza dell'on. Crespi ha continuato l'esame delle questioni presentate dai delegati e si è aggiornata a lunedì

***

(S) **Parigi**, 20. — La Sottocommissione relativa allo studio dei principi generali circa la libertà di transito, ha proceduto all'esame degli emendamenti al progetto britaunico sulla libertà di transito presentati dalle delegazioni degli Stati Uniti, di Francia, d'Italia, di Grecia e di Portogallo.

La sottocommissione ha terminato la discussione della prima metà del progetto di cui ha affidato la redazione definitiva al Comitato speciale.

RIUNIONE PRESIEDUTA DA PICHON

◆ (S) **Parigi**, 21. — (*Ufficiale*) - Oggi ha avuto luogo la riunione dei Ministri delle Potenze alleate ed associate al Ministero degli Esteri dalle ore 15 alle 17.30 sotto la presidenza di Pichon.

Sono state successivamente esaminate varie questioni.

La creazione di una zona intermedia fra ungheresi e Rumeni in Transilvania è stata rinviata al Comitato Supremo di Guerra di Versailles.

E' stato deciso di riconoscere il Governo polacco, in seguito alla seduta della *Dieta* polacca in cui i Ministri polacchi hanno visto confermati i loro poteri ed in cui Pederewski è stato acclamato.

Clementel ha presentato le conclusioni della Commissione incaricata di stabilire un piano di lavoro per lo studio delle questioni economiche. E' stato deciso di rinviare l'esame delle misure di carattere transitorio al Comitato economico creato dalla Conferenza su proposta del Presidente Wilson. Le disposizioni che dovranno avere carattere permanente saranno esaminate da una commissione speciale che verrà creata in una prossima seduta della Conferenza.

I cinque Delegati delle Potenze che hanno preparato il piano di lavoro della Commissione sono incaricati di studiare un metodo di lavoro diviso in sottocommissioni e proporranno una forma di composizione della Commissione che tenga conto delle osservazioni fatte da Lord Milner circa la rappresentanza dei Domini britannici.

Il Ministro di Danimarca a Parigi ha poi esposto il punto di vista della Danimarca relativamente allo Sleswig. L'esame di questa questione è stata rinviata alla Commissione incaricata di esaminare le rivendicazioni del Belgio.

La prossima seduta avrà luogo domani sabato alle ore 15.

L'attentato a Clémenceau

UN RADIOTELEGRAMMA DI WILSON

(S) **Parigi**, 20. — Il Presidente Wilson ha inviato a Clèmenceau un radiotelegramma in cui gli esprime la sua simpatia insieme alla sua gioia per avere appreso che la sua vita è salva.

LA VISITA DI POINCARÉ

(S) **Parigi**, 19 — Nel pomeriggio Clèmenceau ha ricevuto soltanto una visita, quella del Presidente della Repubblica Poincharé. Clèmenceau si è poi intrattenuto col generale Mordacq, Capo di Gabinetto al ministero della guerra e con Mandel, capo del Gabinetto della Presidenza del Consiglio.

L'ULTIMO BOLLETTINO

(S) **Parigi**, 21 — Il bollettino delle ore 18,30 sulla salute di Clèmenceau dice: «Continua lo stato soddisfacente; polso 7 4, temperatura 37».

All'una di stanotte le condizioni di salute del Presidente del Consiglio erano sempre soddisfacenti. Clèmenceau riposava.

LE CONDIZIONI DEL PRESIDENTE IL PROCESSO CONTRO L'ASSASSINO

(S) **Parigi**. 21 — I medici che curano Clemenceau, costatando che il suo stato è soddisfacentissimo, hanno autorizzato il Presidente a ricevere nel pomeriggio i membri del Governo. Clemenceau, salvo complicazioni che possono verificarsi nelle 48 ore, potrà riprendere la vita pubblica normale fino dalla prossima settimana.

Goutant, gerente del giornale *Le Libertaire* è stato arrestato in seguito alla scoperta in una tipografia clandestina di un *clichè* che aveva servito per la tiratura di esemplari di un indirizzo al popolo francese nel quale erano svolte teorie di Lenin e di Trotzky. Sono state operate perquisizioni nella sede del *Libertaire*.

Il capitano Bouchardon, incaricato dell'istruttoria per l'attentato ha sottoposto Cottin ad un interrogatorio. L'accusato ha chiesto come difensore l'avv. Oscar Bloch. Cottin è stato poi trasportato alle prigioni della Santé.

◆ (S) **Parigi**. 21. — Il Presidente del Consiglio Clémenceau ha passato una buona notte. Egli si è intrattenuto con Mordacq e con Mandel ed ha ricevuto poi Pichon e Dutasta.

I membri della Conferenza della Pace terranno nel pomeriggio una riunione nell'abitazione di Clemenceau.

Ecco il bollettino delle ore 9 di stamane: «Temperatura 36,7; polso 72; Stato generale ottimo»

COMPLOTTO BOLCEVISCO

(S) **Parigi**, 21. — L'*Echo de Paris* afferma che le carte sequestrate stabiliscono l'esistenza a Parigi di una vera organizzazione bolscevica con importanti diramazioni.

(S) **Parigi**, 21 — La *Democratie Nouvelle* riproduce una pubblicazione introdotta dalla frontiera svizzera e distribuita agli operai di Lione. Essa contiene una lunga requisitoria contro gli alleati e un manifesto di Lenin alle classi lavoratrici di Francia, d'America di Inghilterra e d'Italia, in cui si fa appello alla rivoluzione internazionale.

La *Democratie* chiede che vengano iniziati i processi contro i responsabili.

Atti del Governo

La *Gazzetta Ufficiale* del 21 pubblica con gli altri i seguenti.

DECRETI E LEGGI

Decr. Luogot. n. 2104 che approva e rende esecutoria la convenzione stipulata fra l'Amministrazione governativa e la Società anonima Briantea per la costruzione della ferrovia Monza Calolzio per il riscatto della ferrovia stessa.

Id. id. n. 129 che accorda maggiori facoltà al Comitato interministeriale istituito con D. L. 17 novembre 1.918, n. 1.698, relativamente alle materie prime, prodotti e mezzi di produzione.

Id. id. n. 131 che aumenta lo stanziamento del cap. 319 dello stato di previsione della spesa del Min. delle finanze per l'esercito 1918-919.

Id. id. n. 138 che approva e rende esecutorio lo addizionale alla Convenzione stipulata fra l'amministrazione dello Stato e la Società Lariana per la navigazione a vapore sul lago di Como, per corse dirette fra Como, e Varenna.

Dalle Provincie

Italia Settentrionale

TORINO, 21 – (*ermon*) **L'uccisore del ten. Rosi.** — Si ha da Varese che l'uccisore del tenente Rosi è stato arrestato a Varese ed identificato per Italo Bogni, soldato della classe 1896, nativo di Somma Lombarda, già appartenente al 28° reparto di assalto e disertore dal fronte francese fin dal 30 settembre 1918. A Varese aveva tentato di rubare merci in un negozio di biancheria. Scoperto ed arrestato fu trovato in possesso di giornali torinesi con particolari del misfatto di Torino.

Questo fatto eccitò i sospetti nel maresciallo dei carabinieri che lo aveva arrestato: messo alle strette il Bogni ha confessato.

Italia Meridionale

◆ NAPOLI, 21. — (ore 11.45) - **Fratricida per questioni di interesse.** - Stasera al Circolo artistico in piazza S. Ferdinando si è svolta una raccapricciante scena di sangue. Luigi Malatesta, noto negli ambienti aristocratici napoletani, ritenendo che malamente era stata divisa la proprietà di 3 milioni, lasciata dal padre Giovanni all'atto della sua morte da dividersi tra i suoi figli e attribuendo al fratello dr. Federico tutta la colpa dei torti che credeva di aver subito, mentre questi, si recava come di consueto al Circolo Artistico, gli ha esploso contro cinque colpi di rivoltella ferendolo gravemente al capo e alla nuca.

Il ferito ha 67 anni, ed ammogliato con tre figli.

CREDITO ED ECONOMIA

PRODUZIONE DELL'ORO NEL TRANSWAAL

Londra, 17. — La produzione aurifera del Transwaal nello scorso mese di gennaio salì a 676.059 oncie per un valore di lire sterline 2.871.718. Il numero degli indigeni impiegati a Witwatersrand alla fine di detto mese fu di 175.986 di cui 160.599 nelle miniere d'oro e 11.848 ai carboni e 3.539 alle miniere di diamanti.

RIPRESA D'AFFARI FRANCO-TEDESCHI

Basilea, 18 — Secondo la *Rheinisch-westphälische Zeitung* le autorità militari francesi hanno accordato una fornitura di minerale di ferro lorenese agl'industriali tedeschi ottenendo da loro coke nella proporzione di 300,000 tonn. di coke contro 375 mila di minerale

Non è troppo presto?

TEATRI ED ARTE

JANE BATHORI – ENGEL AL QUIRINO E A S. CECILIA

Ieri l'altro e ieri si è presentata al pubblico di Roma la signorina Jane Bathori-Engel, la quale così nel concerto dato al *Quirino* dalla Società Italiana di Musica Moderna, come in quello di ieri nella Sala Accademica di S. Cecilia, ha riportato simpatico successo.

Ella è cantante fine, ha bel metodo, ed appare dicitrice suggestiva.

Così nell'uno come nell'altro concerto eseguì musica antica e moderna, facendosi notare specialmente in composizioni di autori francesi, in cui ella, non preoccupata dalla pronuncia italiana, che le è poco migliare, potè meglio far valere le sue pregevoli qualità.

«RIDI, PAGLIACCIO» A FIRENZE

◆ FIRENZE – A questo Politeama *Ridi, pagliaccio!* di Fausto Maria Martini ha avuto un successo se possibile ancora più trionfale di quello di Roma. Si calcolano ventun chiamate. La critica unanima dedica articoli entusiastici all'autore e al suo grande interprete Angelo Musco.

ALLA «CASA DEL SOLDATO»

Domenica prossima alle 16,30 concerto del violinista Gioacchino Micheli col concorso della sig. na Ida Taiani (soprano). Programma. 1. Corelli – Concerto grosso N.3, per trio di solisti, orchestra di archi e armonium (trascritto da D. Alaleona). Largo – Allegro – Grave – Vivace – Allegro 2. *a*) Pergolesi – Se tu m'ami. *b*) Carissimi – Vittoria, vittoria (per canto e piano forte) 3. *a*) Porpora – Aria *b*) Martini – Adantino (per violino e pianoforte) 4. Alaleona – Creature. Tre melodie per canto e pianoforte (parole di Pascoli) 1. Morto. – 2. Orfano. – 3. Fides. 5. Veracini – Sonata in mi minore, per violino e pianoforte. Largo. – Allegro con fuoco – Minuetto e Gavotta – Gigà.

Dirigerà l'orchestra il M. Alaleona.

PALAZZO DI GIUSTIZIA

TRIBUNALE SPECIALE PERMANENTE

Pres.: gen. Vannugli – *P. M.*: col. Brisotto. *Rel.*: capit. Modugno – *Segret.*: avv. Figarelli.

IL PROCESSO DEI CASCAMI DI SETA

Ieri fu emessa l'ordinanza relativamente alle richieste per costituirsi parte civile il Ministero della Guerra, il Comitato d'azione tra mutilati, feriti e invalidi di guerra e del nuovo Consiglio d'Amministrazione della Società Cascami.

La difesa si oppose all'ammissione di tutte e tre le parti civile; il P. Ministero ritenne che soltanto il Ministero dela Guerra avesse il diritto di costituirsi parte civile.

Il Tribunale ammise il solo Ministero della Gerra come parte civile.

Poscia l'udienza fu rinviata alle 9 di martedì.

Il Prefetto della Provincia di Roma

Visto l'autorizzazione n. 33583 D. 3 del 15 luglie 1918 ed il decreto di proroga n. 56363 D. 6 del 18 dicembre 1918.

RENDE NOTO

che l'estrazione dei 20.000 premi della lotteria a favore della «Fondazione Elena di Savoia» avrà luogo in Roma nella Sala dei Concerti del Teatro Costanzi irrevocabilmente il giorno 28 Febbraio 1919 alle ore 10, alla presenza della Commissione governativa e sotto l'osservanza delle condizioni e formalità tutte stabilite dalle vigenti leggi.

Il Prefetto APHEL

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 21 febbraio – presiede **Colonna**.

La seduta è aperta alle ore 16.30.

Apolloni – Dichiara che se fosse stato presente nell'ultima seduta avrebbe votato con la maggioranza nella mozione d'inchiesta per l'Amministrazione ma avrebbe sopratutto insistito perché si domandasse al Governo efficaci provvedimenti nell'intento di mettere l'Amm. Comunale nella condizione di poter fronteggiare le esigenze del momento che richiedono sopratutto il massimo interessamento e qualche sacrificio da parte dello Stato.

Tonelli – Dichiara a sua volta che se fosse stato presente si sarebbe astenuto dal voto, anche perché sembra a lui che così la formula della maggioranza come quella della minoranza non avessero contenuto positivo, per il fatto che una commissione d'inchiesta che non abbia pieni poteri d'indagine é assolutamente superflua.

L'ATTENTATO CONTRO CLEMENCEAU

Il Sindaco ricorda ai colleghi come un delitto nefando abbia commosso Parigi non meno di Roma. Il Presidente Clémenceau, l'uomo illustre al quale non va soltanto la riconoscenza della Francia ma di tutto il popolo civile e i sentimenti della più schietta e profonda ammirazione per la vigoria e la fede svolta pel trionfo del diritto, della civiltà é stato oggetto di un nefando attentato. Uno scellerato ha osato rivolgere contro di lui l'arma omicida ma fortunatamente il colpo fallì e la ferita del Presidente é stata lieve talché noi possiamo sperare che egli possa essere ancora conservato per lunghi anni di vita.

Interprete non solo dei sentimenti del Consiglio ma di tutta la cittadinanza ho creduto mio dovere d'inviare al Presidente Clemenceau un telegramma così concepito: «Roma commossa iniquo attentato invia illustre rappresentante nazione sorella fervidi auguri pronta guarigione (*applausi vivissimi*).

PER FRONTEGGIARE LA DISOCCUPAZIONE

Si passa allo svolgimento della seguente interrogazioni:

De Rossi desidera conoscere se e quali ordini di provvedimenti concreti l'on. Amm.ne abbia adottato o intenda adottare per agevolare una intensa ripresa dei lavori edilizi in Roma, specialmente se, a tale scopo, creda opportuno:

a) di far pratiche presso le competenti Autorità Governative per ottenere che il servizio di piccolo cabotaggio, già istituito dallo Stato nei minori porti del Tirreno a sussidio del traffico ferroviario si è esteso al Porto fluviale di Roma per facilitare il trasporto dei materiali edilizi;

b) di predisporre, prendendo opportuni accordi sia con l'Azienda Autonoma T. M. sia con le Società esercenti reti tramviarie, un servizio notturno per il trasporto dei materiali a mezzo di appositi carri merci accodati a motrici tramviarie;

c) di intraprendere e intensificare i lavori per costruzioni stradali specialmente nelle zone di proprietà comunale (Piazza D'Armi, S. Giovanni ecc.)

d) di studiare opportune riforme di regolamenti edilizi e d'igiene sia pure di carattere transitorio, al duplice scopo di permettere una più economica utilizzazione delle aree e di rendere più rapide e più agevoli le costruzioni edilizie;

e) coordinare infine tutte le private iniziative per la ripresa dei lavori edilizi in Roma.

Palomba – fidente che la on. Amministrazione che abbia predisposto un vasto programma di immediata attuazione per un altrettanto immediato collocamento di mano di opera di guisa che i valorosi nostri soldati, trovino in una subitanea ripresa di lavoro, meritata tranquillità per essi e per le loro famiglie, chiede all'Amm.ne se non ritenga urgente sottoporre all'approvazione del Consiglio un programma con proposte atte ad incoraggiare il capitale privato e agevolare ad esso il mezzo di iniziare senza indugio industrie e lavori in modo che il passaggio dallo stato di guerra alla pace avvenga senza interruzione ed incertezza che oltre ad essere dannose costituirebbe grave colpa di imprevidenza.

Galassi – L'Amministrazione già si é occupata di ridare vita ai lavori che durante al periodo della guerra erano sospesi o si trascinavano con grande lentezza. Si é dato nuovo impulso ai lavori della via Appia Nuova; la Cooperativa Nuova Edilizia aveva sospeso i lavori e per quanto si fosse insistito non si poteva addivenire al risultato di farglieli riprendere. Ad esso si é convenuto con la Cooperativa che avesse immediatamente posto mano ai lavori e la Cooperativa Edilizia si é mostrato di buone intezione ed ha ripreso i lavori.

Così i lavori della via Ostiense che si sono trascinati durante il periodo di guerra ora sono stati ripresi. Un altro genere di lavori, a cui si é dato maggiore impulso sono quelli per il Campo Verano, dove è impiegata una discreta mano d'opera.

Oltre a questi vi sono tre appalti per lavori stradali approvati dal Consiglio. Sono stati dati due appalti per fondazione e costruzione di due edifici scolastici, lavori che importeranno la spesa di un milione.

Come i colleghi vedono, abbiamo dato il massimo impulso ai lavori edilizi; nonostante per questi lavori si spenda più del doppio del periodo antibellico l'Amministrazione non ha creduto di fermarsi difronte a queste difficoltà, ma ha indetto licitazioni private per fare eseguire questi lavori.

Per quanto riguarda i lavori municipali mi sembra che non si possa rimproverare l'Amministrazione di non aver dato lavoro alla mano d'opera. Abbiamo le 800.000 lire di lavori già appaltati per la ferrovia di Ostia.

In quanto alle facilitazioni e all'impulso per i lavori di privati, trovo qui che il cons. De Rossi propone una misura che finora non era stata presa in considerazione, quella cioé di attivare il Porto per via di acqua.

Assicuro che potremo prendere in considerazione questa sua proposta per vedere che cosa si potrà fare.

L'attivazione di trasporti per via tramviaria è stata presa in considerazione dall'Amministrazione. Abbiamo già trattato con l'Azienda delle tramvie Municipali, la quale ha dimostrato gravi difficoltà per la mancanza di materiale mobile. Tutte le reti urbane hanno questa grave difficoltà che per il trasporto di materiali verrebbe ad esserci un doppio carico e scarico che porterebbe un grande svantaggio. Questo però non accade per la Tramvia di Tivoli e per la Roma-Nord; con queste Società stiamo trattando specialmente pel materiale che quanto prima sarà necessario alla costruzione del collegio-convitto annesso alla Scuola Magistrale di via Bixio. Per questi lavori si potrà fare come condizione principale dell'appalto il trasporto dei materiali mediante linea tramviaria. Questo farà realizzare una discreta economia tanto più che si tratta di un lavoro molto importante.

Per quanto riguarda le zone di proprietà comunale posso assicurare il collega De Rossi che è già all'ordine del giorno un progetto del collega dei Beni Patrimoniali, che mi pare corrisponde a questa comma dell'interrogazione del collega De Rossi.

Il collega De Rossi raccomanda inoltre di studiare opportune riforme ai regolamenti edilizie ed igiene, e io in questo, dico la verità, dissento, in quanto che io credo che le condizioni imposte dal nostro recente regolamento edilizio ed igiene siano il minimo che si possa richiedere per la salubrità delle abitazioni.

Quindi pregherei il Consiglio di volere su questo punto lasciare le cose come si trovano.

Qualche cosa però si potrà fare anche in questo senso. Ma quello che sembra meglio di fare é di aggravare le tasse edilizie di occupazione di suolo, ecc. ma a queste condizioni: che a chiunque intraprenderà nuove costruzioni, dalla data di approvazione della proposta e per un periodo di tre anni queste tasse saranno abolite. Servirà questo di sprone ad incoraggiare la fabbricazione perché gli intraprenditori sapranno che se aspetteranno a fabbricare dovranno pagare una somma molto maggiore. Inoltre essi avrebbero i vantaggi dell'esenzione da tutte quelle pratiche di rinnovo di licenze ecc. Quindi se per tre anni il Consiglio consentirà di abolire tutte queste tasse per le nuove costruzioni, ciò sarà di grande vantaggio alla fabbricazione. Ma io credo che un vantaggio importantissimo si avrà dalla esenzione della tassa decennale. Questo non potrà che dare un grande impulso alla fabbricazione. Io ho parlato ed insistito in questo senso anche presso i rappresentanti del Governo e credo che se il Consiglio esprimerà un voto a tale riguardo esso riuscirà veramente efficace.

Aggiunge che forse sarebbe il caso di sgravare delle aliquote le nuove costruzioni, conservando soltanto quella comunale che rapporta il corrispettivo di effettive spese.

Secondo me — conclude — tutti gli altri mezzi non sono che dei palliativi, questo solo potrà portare la soluzione della crisi edilizia.

De Rossi illustra ampliamente le varie provvidenze suggerite con la sua interrogazione per render possibile e agevole una pronta ripresa dei lavori edilizi in Roma. Pone in speciale rilievo la grande utilità che avrebbe un servizio di piccolo cabotaggio nel Tevere sino al porto fluviale di Roma in analogia di quanto già si pratica a cura dello Stato nei piccoli porti del Tirreno, a sussidio del traffico ferroviario. Dimostra la manifesta convenienza di usufruire delle motrici tramviarie nelle ore della notte per il trasporto dei materiali da una parte all'altra della città.

Rivolge vive premure per una opportuna riforma di alcune norme dei regolamenti edilizi e d'igiene, le quali oggi ostacolano soverchiamente le costruzioni di nuove case.

Ringrazia delle cortesi risposte ricevute; ma, quanto alla soddisfazione, si riserva di manifestarla... a quando si vedranno *fatti compiuti*, a, quando, cioè, la cittadinanza potrà dirsi *soddisfatta*.

Palomba. Brevi osservazioni alla risposta dell'on. assessore. Invocavo con la mia interrogazione un programma di immediata esecuzione per approntare lavoro immediatamente ai valorosi che tornano dal campo dell'onore hanno diritto di trovare lavoro e con esso tranquillità e quiete. Come il Governo noi pure ci siamo trovati impreparati dobbiamo agire con energia approntare lavori, sollecitare il capitale privato, facilitare la costruzione. Occorre dare immediata esecuzione a lavori stradali, ma apprendo che non ci sono selci nei magazzini del Comune. Perchè ci siamo trovati sprovvisti? Urge che tutte le nostre cure siano rivolte ad affrontare con previdenze immediate la disoccupazione.

Si passa a discutere la ratifica della deliberazione dell'Azienda delle Tramvie Municipali per la costruzione del tronco: Piazza Vittorio Emanuele, via Emanuele Filiberto. I consiglieri **Capuano** e **Testa** pregano l'Amm.ne di voler prolungare l'attuale linea lungo l'arteria principale del Quartiere Appio. Il Consigliere **Bruchi** si lamenta che i ritardi burocratici abbiano fatto molto ritardare la costruzione di tale tronco.

Risponde l'ass. **Giovenale** assicurando i consiglieri *Capuano e Testa* che l'Amm.ne si è sempre occupata di poter soddisfare il desiderio, già altre volte manifestato dagli abitanti del quartiere Appio, desiderio che potrà essere soddisfatto tra breve, perchè questa linea ha già trovato posto nel piano regolatore tramviario che sarà tra breve sottoposto al Consiglio.

Al consigliere *Bruchi* dichiara che non ha bene inteso a chi egli vuole far colpa del ritardo lamentato, del quale non può essere responsabile l'Amm.ne che ripetutamente sollecitò le autorità superiori per approvazione di questa deliberazione.

LA CELEBRAZIONE DEL 50. DEL XX SETTEMBRE

Guadagnoli svolge la mozione che insieme ad altri colleghi ha presentato sulla celebrazione del 50° del XX settembre. Dice che la proposta non richiede discorsi.

Nel prossimo anno ricorre il cinquantesimo della rivendicazione di Roma all'Italia; il ricordo di questo grande avvenimento storico che va al di là dei nostri confini e che per fortunate vicende coincide con l'avvenuta reintegrazione della Patria, verrà solennizzato in tutto il mondo civile.

Non è a Roma che la commemorazione cinquantenaria del XX settembre 1870, dovrà assumere particolare grandezza e solennità. Onde il dovere per l'amm.ne com.ne di predisporre sia da ora la sua azione, perchè Roma sia preparata a celebrare la sua festa civile e ad accogliere degnamente i figli d'Italia, che, nella fausta circostanza, accorreranno attorno a Lei.

Ecco on. Sindaco la ragione e il significato della nostra mozione.

Io non faccio proposte, poichè mi affido al vostro provato patriottismo on. Sindaco, e perchè son certo che la Giunta sotto la vostra guida saprà con alto senso di italianità prendere tutte quelle iniziative che corrispondono alla grandezza dell'avvenimento e riescano degne della nostra città.

Colonna Accetta la mozione del consigliere Guadagnoli perchè ritiene che tutti siano compresi dell'opportunità di celebrare degnamente la grande ricorrenza. Si darà quindi la cura di nominare una commission consigliare nella quale siano rappresentati tutti i partiti per concretare il relativo programma.

Scaduto Rileva che dal discorso del consigliere Guadagnoli risulta che ai festeggiamenti si dovrebbe dare un carattere internazionale. Ora egli domanda da che cosa si voglia derivare questo carattere perchè se come si ritiene si volesse intendere di festeggiare la caduta del potere temporale dei papi egli non potrebbe approvare la proposta.

Guadagnoli Osserva che evidentemente che il carattere internazionale della ricorrenza non può derivare che da questo fatto.

Colonna Nota che il XX settembre ha un carattere mondiale che supera ogni meschina questione di partito nè del resto è cosa nuova che già ebbe la sua celebrazione nel 1911 il XX settembre segnò l'unione di Roma all'Italia e questo è un fatto storico di carattere universale che noi e tutto il mondo deve celebrare.

Folchi A nome dei colleghi nazionalisti dichiara di appoggiare la mozione Guadagnoli ma non crede che la cerimonia debba avere un carattere internazionale. Il XX settembre è festa essenzialmente italiana perchè segnò definitivamente l'unione d'Italia a Roma perchè ridiede all'Italia la sua capitale storica.. Questo grande avvenimento nazionale soltanto noi vogliamo festeggiare.

Martire. Ho domandato, la parola per associarmi alla mozione Guadagnoli in quanto essa domanda che il Comune si appresti ad organizzare la celebrazione della unione di Roma all'Italia e dell'Italia a Roma seppure nella forma o schiettamente a dissentire dal collega Guadagnoli e sopratutto dal collega Scaduto. Parliamo colleghi oggi nell'anno di grazia 1919 che è ancora l'anno della vittoria della Patria, l'anno della unità suggellata dal sangue così come mai era stata raggiunta nei secoli perchè mai l'Italia aveva combattuto pregato vinto così mai si era trovata congiunta non più solamente nella unità della espressione politica e geografica ma nella santità augusta del dolore, del sacrifizio, della conquista. Questa è l'unità sacra desiderata e mai raggiunta dai nostri padri, questo è il prodigio che noi abbiamo visto realizzato con i nostri occhi lacrimanti. Tutta l'Italia dalle Alpi al Mare s'è trovata ieri congiunta contro il nemico secolare non solo ma anche a fianco degli amici vecchi e nuovi per il trionfo del diritto contro la forza brutale. Ed è per questo che la celebrazione del 1920 e vorrei dire celebrazione anzichè festeggiamenti perchè la parola festeggiamenti ci ricorda anche quelle copiose inchieste di cui parlammo l'altra sera, la celebrazione che il popolo italiano farà l'anno prossimo assumerà non più per virtù di retori e politicamenti ma per virtù di popolo il significato che da 50 anni in qua mai aveva avuto. Questa significazione colleghi, sarebbe cosa vana e sacrilega oscurare con i cenci di propositi e di competizioni che ieri potevano forse avere un significato ma che oggi non, lo hanno più e che ove venissero rinnovati costringerebbero l'Italia a retrocedere nel cammino della sua storia e della sua vita.

Questo giorno augurale che io umilmente ho aspettato con tutta la forza dell'animo, con tutta la fede dell'azione e della preghiera questo giorno celebrerà il popolo italiano per dimostrare al nemico che non siamo più divisi e deboli nelle lotte stupide ed idiote di ieri nelle gare meschine e settarie che tante volte nascondevano i misteri di quello che il popolo romano chiama così espressivamente il volgare pagnottismo. Ecco perchè l'Amministrazione farà bene non solo ad apprestare la celebrazione dell'anno prossimo ma a far si che essa abbia questa precisa significazione di concordia, di energia, di unità nazionale non già perchè questa significazione abbia ad esserle imposta ma perchè è il popolo italiano che l'impone, perchè così sente, così vuole, così opera.

Il mondo cammina e mutano con i tempi le cose contingenti e si rivelano solo le cose immortali e divine. Guai o colleghi a coloro che si attardano nei rimpianti vacui delle sterili divisioni di ieri guai a chi non sa comprendere che cosa è l'Italia di oggi e quanto essa vuole essere animosamente diversa dalla piccola Italia di ieri.

E in questo senso si, la significazione della ricongiunzione dell'Italia a Roma e di Roma all'Italia supera come suggeriva il collega Scaduto i confini medesimi della Nazione nostra perchè segna il crollo di un conflitto secolare che attendeva a far si che l'Italia fosse l'unico paese al mondo che avesse la sua coscienza civile divisa dalla coscienza religiosa, l'Italia che aveva visto Legnano, Pontida e Canossa, l'Italia sola, si trovava di fronte a se stessa e di fronte al nemico con l'animo dilaniato ed in questo dilaniamento c'era il segreto angoscioso della nostra debolezza; austriaci da una parte e il nemico interno dall'altra, complice degno del nemico di fuori, speculavano turpemente sulla nostra debolezza.

Internazionale dunque il significato della nostra celebrazione al cospetto del mondo l'Italia è finalmente unita, libera nello spirito e forte e può guardare all'America libera e religiosa, all'America vittoriosa e cristiana con l'orgoglio di una sorella minore e maggiore, al paese d'oltre mare che ha saputo combattere e vincere nei nomi santi congiunti di Dio e della Patria.

Lo sappiano dunque i nemici di dentro e di fuori; lo sappiano tutti i popoli che l'Italia d'oggi è finalmente nella realtà più profonda e più splendida, l'Italia voluta da chi per essa affrontò il capestro e la mitraglia, nell'amore ma disgiunto del focolare e dell'altare.

Che se il cons. Scaduto intendesse indurre me a ritornare su preoccupazioni e su problemi sorpassati la contemplazione dei quali può sostituire solo il cieco passatempo di vecchie carriaditi pudrite ed infrullite, se egli vuole trovare ancora al punto di vista religioso una significazione internazionale al XX Settembre io cattolico ed italiano questa significazione la trovo, la confesso, qui al cospetto del nostro popolo della maestà di Roma: che cioè vano e miserabile fu il sogno di coloro che credevano di poter offendere e schiacciare l'idea religiosa attraverso la povera breccia di un piccolo muro perchè essi stessi possono con gli occhi smarriti constatar che oggi più che 50 anni fa l'idea religiosa è più alta e più potente di prima, più forte e vittorioso il papato. (*Applausi*).

Scaduto. L'on. Guadagnoli accennando all'importanza più che italiana della celebrazione del cinquantenario di Roma capitale, non spiega in che consista tale importanza internazionale.

L'annessione di una città al Regno d'Italia avrebbe da per sè sola significato interno per l'Italia; ma l'unione di Roma ha significato internazionale da un altro punto di vista, cioè come abolizione del potere temporale.

L'on. Guadagnoli ora esplicandosi dice di aver inteso dire precisamente ciò; e siamo allora d'accordo. Gli on. Foschi e Martire invece vollero escludere tale significato, ed allora la commemorazione diventerebbe anodina, sarebbe una commemorazione senza significato.

L'on. Martire dice che combattere il potere temporale significhi combattere la religiose; no, il potere temporale non è dogma. Nel 1870 più di 9.000 preti mandarono petizione al Papa perchè rinunziasse al potere temporale. Dunque noi votiamo la mozione Guadagnoli col suddetto significato e non quello anodino patrocinato da Foschi e Martire, i quali dovrebbero riconoscere l'opportunità di dare alla commemorazione un significato chiaro, e nella specie in quanto la celebrazione fatta nel 1911 fu ufficialmente dichiarata anno di lutto.

Colonna. Ci siamo dunque intesi. Metto in atto la mozione. E' approvata.

Il Consiglio approva quindi altre proposte di minima importanza e sospende la convenzione con la Società Generale Immobiliare per lo sviluppo del quartiere di Piazza d'Armi per ottenere dalla Società alcuni miglioramenti. Parlano in vario senso i cons.: **Tupini, Sprega, De Rossi, Dragoni, Scaduto, Bruchi Giordano-Apostoli**, in ritardo per alcuni emendamenti.

Il Sindaco accetta il rinvio per ulteriori trattative.

Sono intervenuti alla seduta: Albini, Apolloni, Baratelli, Benucci, Bersani, Biagetti, Bianchi, Bruchi, Capuano, Carbonelli, Cartoni, Cochetti, Colonna, Cremonesi, Cruciani-Alibrandi, Del Vecchio, De Rossi, Di Benedetto, Dragoni, Flori, Foschi, Franzetti Frattini, Galassi, Giammarino, Giordano-Apostoli Giovenale, Gislimberti, Grandi, Grazioli, Grifi, Gtisostomi, Guadagnoli, Levi, Libotte, Marchiafava, Martire, Massimo, mora, Orlando, Palomba, Pediconi, Ranzi, Roselli, Scaduto, Serafini, Sereni, Sprega Staderini, Testa, Tonelli, Tupini, Valli, Vecchiarelli.

CRONACA DI ROMA

Per il prezzo della carne

Abbiamo ricevuto ieri la seguente ed interessante letterina, alla quale non aggiungiamo commenti: li farà – speriamo – la «competente Autorità» con un sapiente e immediato *ritocco* al calmiere, che va integrato con la *voce* «carne congelata» a prezzo onesto.

Egr. Sig. cronista,

Il calmiere fissato per le carni bovine a Roma supera quello di tutte le altre città.

Per spiegare tale eccezionale rincaro, si è detto che i prezzi di acquisto nell'Agro Romano sono altissimi.

Da tre giorni mangiamo carne congelata, che è stata importata dall'America e che costa, posta in Italia, a meno di L. 4 il chilo.

La popolazione romana, tanto buona e paziente ha però seguitato e seguita a pagarla a L. 9 con l'osso e a L. 12 senz'osso

A beneficio di chi va l'enorme guadagno del triplicato prezzo? Sarebbe bene che il *Popolo Romano* s'interessasse della poco pulita faccenda, nello interesse della tanto tartassata cittadinanza.

Un povero consumatore immiserito dalle rapine...... alimentari.

VATICANO — Il Santo Padre ha ricevuto in private udienze: il card. Gaetano De Lai Vesc. di Sabina, segr. della Congreg Concistoriale; il card. Oreste Giorgi, Penitenziere maggiore; mons. Pietro Kojunian, arciv. di Calcedonia, vesc. Ordinante in Roma per gli Armeni; mons. Leone Durand, vesc. eletto di Etalonia, Ausiliare del vesc. di Marsiglia; mons. Arturo Hinsleu, rettore del Collegio Inglese con il vice rettore e gli alunni; il p. Giacomo T. Grotty, dei frati predicatori; il r.do D. Ettore Morisi, arcipret. di Bettola; il r.do d. Giovanni Tongas; il r.do d. Guglielmo Mondaini con il cav. Luigi Gualandi; il march. Adriano de Bertier-Pinsaguel e famiglia; il comm. Paolo Croci con il comm. Luigi Bersani.

Il S. Padre al sig. Clemenceau. — *L'Osservatore Romano* pubblica:

«Sappiamo che il Santo Padre per mezzo dell'Em. Card. Amette, arcivescovo di Parigi ha fatto pervenire al Presidente sig. Clèmenceau l'espressione del suo vivo compiacimento per lo scampato pericolo ed i suoi voti per la sollecita guarigione».

ARRIVI E PARTENZE. — Ieri, col direttissimo delle 11,05, proveniente da Parigi, è giunto a Roma l'on. Barzilai.

PER L'ATTENTATO CONTRO CLEMENCEAU

Telegramma della Camera di Commercio

La Camera di Commercio di Roma ha inviato il seguente telegramma.

«*S. E. Ambasciatore d'Italia* – Parigi.

«Prego Vostra Eccellenza rendersi interprete «presso illustre Presidente Consiglio Repubblica «Francese sentimenti profonda indignazione Classe «Commerciale e Industriale Romana contro insano «attentato, compiacimento vivissimo scampato «pericolo, fervidi auguri immediata guarigione.

Ossequi

Senatore **Scaramella Manetti**
Presidente Camera Commercio Roma»

IL PARTITO POPOLARE ITALIANO E L'UNIONE ROMANA

Per discutere sui rapporti che dovranno intercedere tra il nuovo Partito Popolare Italiano e il vecchio organismo elettorale dell'*Unione Romana*, quest'Associazione si è riunita in Assemblea generale

Ha presieduto la riunione il comm. Benucci, assistito dai vice pres. comm: Folchi, Borromeo e Gennari, dal seg. gen. Giulio Seganti e dal direttore degli uffici cav. Finocchi.

Su proposta del Presidente l'assemblea ha deliberato l'adesione al nuovo partito.

Sui rapporti fra i due organismi i convenuti sono stati di discorde parere e sull'argomento si è impegnata una viva discussione alla quale hanno partecipato il comm. Borromeo, il comm. Folchi, il cav. Pierconti, il cav. Finocchi il rag. Scala e il sig. De Paolis.

E' prevalso il concetto che, pur mantenendosi ligia ad una rigorosa disciplina di partito, l'*Unione Romana* debba tener presente il suo carattere speciale e l'importanza che ha nella nostra città ed è stato quindi dato mandato di fiducia alla Presidenza generale per determinare e trattare i rapporti col Partito Popolare.

De ultimo è stata nominata una Commissione incaricata di studiare la riforma dello Statuto, in base al quale saranno indette le elezioni per la rinnovazione delle cariche e della organizzazione tecnica dell'Associazione.

S. P. Q. R.

BOLLETTINO DELLA SALUTE PUBBLICA

L'Ufficio d'Igiene comunica:

I decessi nell'Agro Romano nel Suburbio e nella Città sia a domicilio che negli ospedali Civili e Militari sono stati nelle ultime 24 ore, complessivamente 69, dei quali 4 per influenza.

ALBO D'ORO DELLA MARINA MERCANTILE. — La Lega Navale Italiana, per rivolgere tributo d'onore e di riconoscenza verso la Marina mercantile che durante la guerra si è distinta per meravigliosi atti di valore, la maggior parte dei quali sono rimasti ignorati al pubblico, ha deliberato di raccogliere in un albo d'oro le gloriose gesta compiute durante la guerra dagli ufficiali e dagli equipaggi delle navi mercantili.

Tutte le Società di Navigazione, tutti gli Armatori che negli anni di nostra guerra hanno atti di valore marinaro da segnalare sono pregati di comunicarli alla Pres. Gen. della Lega Navale (Via della Vite, n. 11) allegando documenti, fotografie dei piroscafi, comandanti ed equipaggi, che in particolar modo si fossero distinti.

Il termine utile per la presentazione di tali documenti scade il 31 marzo p. v.

NUOVO DECRETO PER LE PIGIONI

E' in corso di pubblicazione un Decreto Luogotenenziale in rettifica di quello del 27 gennaio u. s. N° 76 che dettava norme per il pagamento delle pigioni da parte di coloro che hanno cessato dal servizio militare.

Il Decreto stabilisce:

«E' esteso a sei mesi il termine di due mesi dopo la cessazione dal servizio militare, stabilito dall'art. 5 del Nostro Decreto 26 dicembre 1916 N° 1769.

«Nulla è innovato circa il termine stabilito dal 1° capoverso dello stesso articolo per il pagamento delle quote di fitto non corrisposte».

CONGRESSO AGRARIO NAZIONALE — Lunedì, 24 corr., alle 9.30, avrà luogo, nell'Aula massima del Consiglio Provinciale l'inaugurazione del 49° Congresso Agrario Nazionale.

ASS. NAZ. MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA. — Domani domenica, avrà luogo l'assemblea generale dei soci della Sezione Romana dell'associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di guerra.

I soci dovranno trovarsi al mattino alle 9 alla sala Taglioni, in Piazza Venezia, poichè a quell'ora l'Assemblea passerà in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Si discuterà sul seguente ordine del giorno: Relazione morale del Presidente – Relazione finanziaria dei Sindaci – Bilancio consuntivo e preventivo – Rinnovazione delle cariche sociali – Nomina dei rappresentanti al Congresso.

PER LA LOTTERIA PRO-FONDAZIONE ELENA DI SAVOIA. — La Commissione di vigilanza per le operazioni inerenti alla lotteria pro *Fondazione Elena di Savoia* è composta dal marchese Di Fede, capo gabinetto del Prefetto di Roma, dal comm. Mastrocchio ispettore superiore alle Finanze e dal comm. Fertini, ragioniere generale della Banca d'Italia.

A PALAZZO VENEZIA. — Ieri a Palazzo Venezia ebbe luogo la seconda recita di beneficienza a favore della *Fondazione Elena di Savoia.* Il bozzetto in dialetto romanesco di Orazio Giustiniani « Tutto per la Patria », mirabile interpretazione delle piccole artiste Clara Muccioli, Francini, Gamedotti, Gentili Troiani, Pardo commosse il pubblico in ervenuto.

Seguì poi il bozzetto le « bambole parlanti » recitato dalle piccole artiste Adriana Muccioli, Pierina e Maria Lulli, Gamedotti, e Troiani. La piccola Adriana Muccioli recitò con vero sentimento d'arte dei monologhi, riscuotendo vivi applausi. Furono anche acclamati i duetti comici eseguiti dai bambini-prodigio Jole Gamedotti e Mario De-Angelis e i minuetti in costume ballati squisitamente da un gruppo di graziosi bambini.

Negli intermezzi la quindicenne Amelia Trovarelli eseguì al piano della scelta musica dando prova della sua abilità.

Il pubblico in ultimo volle alla ribalta la sig.ra Matilde Brancaleoni, direttrice della scuola di recitazione.

SISTEMAZIONE FERMATA A VIA MILANO

Per disposizione dell'on. Ufficio Tecnologico del Comune di Roma, da oggi 22 corr. veranno modificati come segue i punti di fermata a Via Milano e adiacenze:

1°) l'attuale fermata di Via Milano e corrispondente frazionamento di tariffa per le linee percorrenti tutta la Via Nazionale, vengono spostati per entrambe le direzioni dirimpetto al Palazzo dell'Esposizione.

Viene istituita una nuova fermata all'angolo di Via dei Serpenti e Banca d'Italia.

2°) Per la linea 14 viene abolita la fermata sia in discesa che in salita in corrispondenza dei salvagente all'imbocco del Tunnel da Via Milano e la fermata per la linea 14 sia in salita che in discesa viene portata al suindicato punto avanti a Palazzo dell'Esposizione.

3°) Per la linea 16 viene abolita la fermata sia in salita che in discesa in corrispondenza dei salvagente all'imbocco del Tunnel da Via Milano, nonchè l'attuale di Via Nazionale angolo Boschetto che come è detto al punto 1 viene abolita. Le vetture della linea 16 fermeranno invece per entrambe le direzioni all'attuale tabella all'imbocco di Via dei Serpenti.

Si avverte per norma che le disposizioni che riguardano la linea 14 sono state date dall'On. Ufficio Tecnologico anche per la linea 28 crociata Municipale.

PER LA VIABILITA' CITTADINA — Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio signor Cronista,

Abbiamo letto con piacere l'articolo: « Le strade cittadine ». Ci consenta in proposito notificarle un danno verificatosi appunto a causa della pessima viabilità nella nostra Galleria di sculture marmi e bronzi in via del Babuino N. 132 al 138.

Un'automobile, giungendo da piazza di Spagna e diretto al Popolo transitando di corsa e trovando il terreno di fresco provvisto di grossissimi ciortoli quali mai forse si sono adoperati per viottoli di campagna, uno di questi fu sbalzato verso le nostre vetrine e ne frantumò una. Ben fortunati che non ci abbia colpiti!

Ora ci domandiamo: chi è responsabile del sinistro? Ed ancora: Le autorità cittadine sanno in quale stato è ridotta la via del Babuino che è poi un'arteria principale della città?

Ringraziandola dell'ospitalità, le porgiamo vivi ossequi.

Ditta *Morelli e Rinaldi*

OLIO DI LINO. - La Camera di Commercio comunica che per conto del Sottosegretario del Tesoro per le Armi e Munizioni e per l'Aeronautica sono in vendita fino a 14.000 quintali di olio di lino, che possono essere ceduti per consegna agli Oleifici Nazionali di Genova (Stabilimenti di Rivarolo Ligure e di Livorno) a prezzo di L. 500 per quello cotto, sempre per 100 chilogrammi netti, peso partenza, fusti gratis.

I privati acquirenti debbono fare il pagamento anticipato direttamente agli Oleifici Nazionali.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DELLE COLONIE MARINE. — Per domani, alle 10, nella sede delle Colonie Estive, presso la scuola Comunale Luigi Settembrini, in via del Lavatore 38, è convocata l'assemblea dei soci delle Colonie, per discutere la relazione morale, il bilancio consuntivo del 1918, il preventivo del 1919, e per procedere alla rinnovazione delle cariche.

ISTRUZIONE, EDUCAZIONE, CONFERENZE

CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI — Domani adunata di tutti gli esploratori alle 8 nella sede di via Savoia.

La squadra ginnastica compirà le speciali esercitazioni nella palestra del liceo Tasso. Tutti gli altri esploratori, come il plotone premilitari, si recheranno al Parco dei Daini per svolgere le istruzioni.

Il vice commissario capitano Batti avverte i giovani esploratori che, cominciando nella prossima settimana le lezioni di equitazione e scherma, caserma del Macao, si rammenta che saranno esclusi da dette lezioni coloro che non interverranno senza un giustificato motivo alle istruzioni domenicali.

UNIVERSITA' POPOLARE ROMANA .— Oggi, alle 20, il prof. Vincenzo Rocchi parlerà su: *Storia antica d'Italia e di Roma.*

Associazione Archeologica Romana. — Domani, domenica, alle 18, nella sede dell'Associazione Archeologica Romana, il sen. prof. Rodolfo Lanciani terrà una conferenza illustrata da proiezioni luminose sul tema: *Il monte Capitolino.*

I non soci potranno ritirare il biglietto d'invito presso la Segreteria, in via degli Astalli (palazzo Altieri) oggi dalle 18 alle 20.

ALPINISMO

Escursione a monte Scalambra (m. 1402). — Domani, domenica 23, ad iniziativa della Sezione di Roma del *Club Alpino Italiano*, avrà luogo l'annunciata escursione a Monte Scalambra (m. 1402)

Appuntamento alla Stazione delle Ferrovie Vicinali alle ore 6.

Piccola cronaca

Telefono: Redazione 12-37 — Ammin. 12-34

Arresti. — Dagli agenti della Questura Centrale ieri fu arrestato Armando Guaiati di a. 18 ab. in via Luciano Manara 25, perchè sorpreso in piazza Venezia mentre tentava borseggiare una signora che saliva in un tram della linea 5.

Riconoscimeto di un cadavere. — Il 16 dello scorso gennaio scomparve dalla propria abitazione in via Casilina 193, il bovaro Ferdinando Casavecchia di a. 85.

La famiglia del povero vecchio denunziò subito la scomparsa alla questura, la quale diramò le solite circolari di ricerche.

Il 22 dello stesso mese dall'ospedale di S. Spirito venne trasportato alla *Morgue* il cadavere di un vecchio sconosciuto, il quale rimase a disposizione del Pretore del IV Mandamento.

Ieri mattina la nuora del Casavecchia, certa Anna Candiracci di a. 45 e Clementina Domenicantonio in Beltrami, di a. 55, ambedue abitanti in via Casilina N. 193, si sono presentate alla *Morgue* ed esaminato il cadavere che ivi si trovava da un mese, lo hanno riconosciuto per quello del povereo bovaro.

Investimento — Il possidente Nicola Marconi di a. 66 ab. in via della Mercede 33, ieri alle ore 19 al Corso Umberto I fu investito da una vettura pubblica, riportando la frattura dell'omero sinistro.

All'ospedale di S. Giacomo, fu giudicato guaribile in 40 giorni.

— L'altra notte, ignoti ladri, penetrati mediante scasso nel negozio di vini della ditta Sinibaldi in via Firenze 58, rubarono da un tiretto di una scrivania 200 lire.

Il furto venne denunziato al Commissariato di Magnanapoli.

Sorpresa di una bisca — Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Ponte eseguirono una sorpresa nella abitazione di Matilde Vannucci in via Monte Giordano N. 18.

Trovarono 12 persone che sedute intorno ad un tavolo giuocavano a zecchinetta.

Furono sequestrate 140 lire e dieci mazzi di carte.

Venne elevata contravvenzione alla Vannucci ed ai giuocatori.

Il lavoro dei ladri — Ignoti ladri, l'altra notte, penetrati mediante scasso nel negozio di Pio Fioravanti al Lungotevere Vallati, rubarono diverse pezze di stoffa per un valore di circa 15.000 lire.

Il furto venne denunziato al Commissariato di S. Eustacchio.

TEATRI DI ROMA

IN ONORE DI CARLO GALEFFI « AL COSTANZI »

Le feste che tutto il gran pubblico di Roma tributò ieri sera a Carlo Galeffi, in onore del quale aveva luogo lo spettacolo, furono veramente eccezionali. L'illustre baritono, che in questa stagione ha affermato in tante diverse opere i suoi magnifici mezzi e la genialità del suo temperamento, ebbe ancora una volta eloquente attestato di ammirazione. Accompagnato durante tutta l'opera dal più fervido consenso, fu fatto segno, dopo l'invettiva del terzo atto, a dimostrazioni calorosissime, mentre gli venivano offerte numerose corone d'alloro e doni di valore.

Lo spettacolo di ieri sera offriva anche un'altra attrattiva: quella di poter ascoltare Elvira De Hidalgo nella parte di *Gilda*. E fu un nuovo trionfo per l'artista elettissima, la quale procurò all'uditorio intenso godimento per l'impeccabile stile del canto, la bellezza della voce e l'efficace signorilità scenica.

E' inutile dire che fu seguita con crescente interesse, e salutata, specie nell'aria *Caro nome* — detta con altissimo magistero — da applausi entusiastici.

A completare la triade degli esecutori di questa memorabile edizione di *Rigoletto* era Tito Schipa, il quale ebbe confermato il bellissimo successo e riscosse vivissimi applausi.

Agli onori del proscenio fu anche evocato il m. Marinuzzi, che diresse con l'usato valore.

— Questa sera ultima definitiva del *Trittico* pucciniano, per addio di Carlo Galeffi.

Domani due spettacoli: di giorno *Tosca*, in onore di Tito Schipa, che dopo l'opera canterà anche alcune romanze; di sera, per la 18ª d'abb. replica del *Mefistofele* con Nazzareno De Angelis.

LA SERATA DI RUGGERO LUPI AL «VALLE».

Con *L'imboscata* di Kistarmacken, iersera al Teatro Valle, Ruggero Lupi ha dato la sua serata d'onore dinanzi ad un pubblico affollatissimo.

Il valoroso attore è stato quanto mai festeggiato specialmente dopo la poderosa scena del terzo atto. Giusto e fervido consentimento del pubblico verso l'artista la cui arte fatta di sincerità, di precisione, di verità e d'impeccabile eleganza, sfugge a ogni vieto lenocinio, e dà la misura di un singolare temperamento eminentemente moderno.

Con il Lupi divisero gli onori della serata, Tina di Lorenzo, il Cimara e la Migliari.

Questa sera *Nemmeno un bacio*, la bella commedia di Roberto Bracco.

***

Quirino. — Questa sera alle 21 avrà luogo, colla comicissima commedia in tre atti di Bisson *Il Signor Direttore*, l'annunciato spettacolo in onore del brillante della Comp. Gramatica cav. Ernesto Ferrero. Il valore del seratante e la felice scelta del programma assicurano allo spettacolo di stasera un largo concorso di pubblico. Domani doppio spettacolo: alle 16,30 il fortissimo dramma di Bernstein *Israel* alle 21 *L'Altro Pericolo* di Donnaj. Di entrambi i lavori sarà protagonista l'illustre attrice Irma Gramatica

Argentina. — La Compagnia Mediterranea ci ha dato ieri una magnifica interpretazione de *Il cavalier Pedagna* di Luigi Capuana, riscuotendo il più fervido consenso del pubblico.

Questa sera si darà il *Palio* di Nino Martoglio, che per merito della stessa Compagnia ha già ottenuto un primo successo.

Eliseo. — Teatro pienissimo alla ripresa del *Lift*. La brillantissima commedia di Armont Gran ebbe un gran successo. Alfa Borelli nella parte di Ginetta fu ammiratissima. Molto bene anche il Bertramo nella gustosa macchietta del *Conte Stanislao*.

Questa sera la bella commedia si replica.

Manzoni. — La Compagnia Scarpetta ha replicato iersera con successo la *Donna è mobile*.

Nazionale. — Abbiamo avuto iersera un'altra replica eccellente di *Zero meno zero*.

Stasera, *Ottobrata*.

Adriano. — Iersera replica con vero successo di *Madama di Terbe*.

Morgana. — Il *Conte di Lussemburgo*, nella smagliante edizione che ci dà la compagnia «Roma», ebbe iersera la più lieta accoglienza. Il pubblico numeroso chiese tre *bis* del duetto *tesorin cuoricin*, e volle più volte alla ribalta la Ghirelli e il Vitali, la valorosa Boschi, il cav. Benomi e il Rosa, artista simpaticissimo. Oggi prima rappresentazione della *Regina del Gran Hotel*, nella quale debutterà il nuovo tenore Marcello Alberti. Domenica, alle 17, si rappresenterà *La Duchessa del Bal Tabarin* con nuovissimi balli degli apaches; e, di sera la *Regina del Gran Hotel*. Martedì prima rappresentantazione di *Eva*.

Spettacoli di stasera

Costanzi. — *Tabarro - Suor Angelica - Gianni Schicchi*, ore 20,30.

Quirino. — *Il Signor Direttore*, ore 21.

Argentina. — *Il Palio*, ore 21.

Valle. — *Nemmeno un bacio*, ore 21.

Nazionale. — *Ottobrata*, ore 21.

Adriano. — *Sogno di Valtzer*, ore 21.

Manzoni. — *La donna è mobile*, ore 21.

Eliseo. — *Lift*, ore 21.

Morgana. — *La Regina del Gran Hotel*, ore 21.

Salone Margherita. — Spettacolo di varietà.

Sala Umberto. — Teatro di attrazione dalle 17, in poi e ore 21,30.

Piccoli. — (Via SS.Apostoli 12). — Spettacoli per bambini.

Trianon — Spettacoli di varietà.

INFORMAZIONI

IL RE A CLEMENCEAU

S. M. il Re ha inviato al Presidente Clemenceau il seguente telegramma:

Vivamente impressionato della notizia dell'attentato di cui Ella è stata vittima, La prego di gradire l'espressione della mia particolare simpatia e i voti che io formo di tutto cuore per la sollecita sua guarigione.

L'on. Clèmenceau ha così risposto a S. M. il Re:

Très vivement touchè de la simpatie que Votre Majestè a bien voulu me temoigner et de Ses voeux pour ma guérison je La prie d'agréer l'hommage de ma respectueuse gratitude.

CLÈMENCEAU A ORLANDO

Il Presidente Clémenceau ha così risposto al telegramma direttogli dall'on. Orlando:

« *I sentimenti che vi è piaciuto di esprimermi tanto in vostro nome personale quanto in nome del popolo italiano mi commuovono fortemente. Vi invio i miei più cordiali ringraziamenti* ».

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ieri, alle ore 16, si riunì il Consiglio dei Ministri.

Furono approvati vari provvedimenti economici, già esaurientemente discussi ed emendati, compresi quelli che riguardano i ferrovieri e i cancellieri, i quali avranno la definitiva sanzione appena sarà di ritorno da Parigi il Ministro del Tesoro.

Fu inoltre concordato lo schema delle comunicazioni che il Presidente del Consiglio farà alla prossima riapertura della Camera e del Senato. Quanto alla parte economica di queste comunicazioni, si attende il risultato delle trattative dall'on. Stringher esperite a Parigi e a Londra.

Domani, coll'intervento del Ministro del Tesoro, avrà luogo un altro Consiglio dei Ministri.

***

Il Consiglio ha deliberato:

1) Orario di chiusura dei pubblici esercizi.

2) Istituzione di Comitati provinciali nelle provincie già invase per provvedere all'opera della restaurazione.

3) Conferimento di grado di ufficiale di complemento nella R. Marina.

4) Attribuzione del Comandante il R. Cantiere di Castellammare di Stabia.

5) Assegni di viaggio e di missione ai militari del Corpo Reale Equipaggi.

6) Indennità di congedo ai militari del Corpo Reale Equipaggi.

8) Esonero delle tasse a favore di alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto.

9) Composizione del Consiglio superiore per le Antichità e Belle Arti e nomina dei Consiglieri.

10) Corsi accelerati per gli studenti militari.

11) Provvedimenti per gli studenti per le terre adriatiche o trentine.

12) Norme per l'edilizia scolastica.

13) Esonero dalle tasse scolastiche ai militari candidati agli esami nelle scuole medie e magistrali.

14) Regolamento per l'applicazione e la esecuzione del decreto legge 17 novembre 1918, N. 19162 circa le prestazioni a pagamento da parte degli Istituti Superiori, le contribuzioni per le esercitazioni cliniche e quelle a favore delle segreterie universitarie.

15) Proroga del termine per la presentazione del piano regolatore del Porto di Napoli.

16) Provvedimenti per le ferrovie concesse all'industria privata e per le tramvie extra urbane.

17) Norme sulla determinazione dell'indennità di espropazione e sulla liquidazione dei contributi per la attuazione del piano regolatore di Roma.

18) Istituzione di un ente autonomo per il porto di Ostia Nuova e per altre opere e servizi.

19) Autorizzazione di spese per la costruzione di tre condutture d'acqua potabile lungo, valli dell'Agri, del Basento, e del Sauro (Provincia di Potenza),

20) Soppressione del Comitato Superiore per la moto aratura di Stato.

21) Istituzione di borgate rurali nelle località di San Cesauro, Colle di Fuori e Mezzaselva situate nei territori dei Comuni di Zagarolo, Roccapriora e Palestina.

22) Aumento del limite massimo dei prestiti per lo acquisto di bestiame grosso e di macchine agrarie.

23) Norme per le promozioni durante la guerra al grado di Capo Ufficio e di Applicato principale nell'Amministrazione postale e telegrafica.

24) Esenzioni dalle tasse postali alla Commissione per l'accertamento delle violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico.

RIAPERTURA DEL PARLAMENTO

Con D. R. del 20 febbraio è stato disposto che il Senato del Regno e la Camera dei Deputati sono riconvocati per il giorno 1 marzo p. v.

SENATO DEL REGNO

IL PRESIDENTE A CLEMENCEAU

Appena avuta notizia dell'attentato S. E. il Presidente Bonasi espresse al signor Clemenceau, in nome del Senato e in nome suo, sentimenti caldissimi d'indignazione di rammarico e di simpatia.

SUL RISARCIMENTO DEI DANNI DI GUERRA

E' stato sottoposto alla firma del Luogotenente del Re un decreto col quale le norme vigenti relative al risarcimento dei danni di guerra vengono emendate in conformità delle proposte della Commissione parlamentare.

Con altro decreto viene accordata la facoltà al Ministro delle terre liberate di concedere anticipi sui risarcimenti dovuti in seguito a sommaria perizia.

PER OPERE MARITTIME

Dal miliardo di lire destinate alle opere pubbliche si preleveranno centocinquanta milioni per opere marittime. La somma non verrà ripartita però fra i vari porti d'Italia, ma servirà quale fondo collettivo a disposizione della Direz. Gen. delle Opere Marittime che erogherà di volta in volta le quote necessarie.

Per la restituzione delle opere d'arte ai loro luoghi

Per riportare nei loro luoghi le opere d'arte che erano state rimosse per sottrarle ai pericoli della guerra, è stato stanziato un milione e mezzo di lire. Le difficoltà dei trasporti non consentono ancora la restituzione.

PER L'INDIPENDENZA DELL'ALBANIA

(S) VALONA, 19. — (*ritardato*) - Ieri ebbe luogo in Premeti un grande comizio con l'intervento di circa 3.000 persone per affermare solennemente il principio dell'indipendenza dell'Albania.

Vari oratori ribatterono le richieste della Delegazione greca a Parigi riferentisi a territori dell'Albania Meridionale e reclamarono anche contro la mancata unione di Kossovo allo Stato albanese.

Nello stesso giorno ebbero luogo anche altri comizi a Liascovitch con l'intervento di circa 600 persone. Vari oratori sostennero la libertà e l'indipendenza dell'Albania.

I comizi si svolsero senza alcun incidente.

Promesse di miglioramenti ferroviari

Il comm. Berrini, vice-direttore generale delle ferrovie, ricevendo una commissione dell'Unione Naz. dei viaggiatori e rappresentanti di commercio ha promesso per il servizio merci a P.V., che fra breve sarà migliorato sì da poter offrire al paese un servizio per i primi tempi almeno tollerabile e che pertanto sarà meglio regolato il servizio a G. V. e che il servizio viaggiatori verrà prestissimo migliorato sia in rapporto all'aumento dei treni sia per la loro celerità e che avrebbe immediatamente provveduto ad impedire l'abuso di occupare posti di classe superiore al biglietto di acquisto.

In merito al ripristino degli abbonamenti radiali e a zone esistenti prima della guerra e al loro pagamento rateale ha dato assicurazioni di benevola considerazione.

Per i bagagli ha dichiarato che non vi è alcuna limitazione di peso avendo dato disposizioni in proposito a tutte le stazioni.

PER I PENSIANATI

Si assicura che anche la questione dei pensionati sarà equamente risoluta.

Tutti i Ministri hanno espresso parere favorevole per la concessione di un miglioramento economico.

Il Ministro della Guerra, generale Caviglia, ha al riguardo scritto una lettera alla Presidenza del Congresso, promettendo tutto il suo più vivo interessamento.

LA LIBERAZIONE DEGLI INTERNATI

All'intento di ristabilire la normalità della vita civile, e di permettere il ritorno alle loro residenze di coloro che ne furono allontanati con ragioni di sicurezza militare, il Comando Supremo, d'intesa con il Governo, ha stabilito che tutti gli italiani, regnicoli e non regnicoli, che, in forza di una precedente disposizione di ordine generale, erano bensì stati prosciolti dall'internamento ma non potevano accedere in località della zona di guerra, vengano ad essere considerati come profughi e possano perciò far ritorno liberamente al loro comune d'origine, salvo che si tratti di comuni sgomberati, distrutti o liberati per i quali occorre ancora, come è noto, il preventivo assenso del Prefetto o Sottoprefetto dalla località in cui si intende di fare ritorno. Le medesime disposizioni si applicheranno a tutti i già residenti nei territori occupati, di qualsiasi nazionalità, allontanati anteriormente dal 3 novembre 1918: essi dovranno ottenere l'assenso del Governatore e del Commissario civile della località in cui chiedono di rimpatriare. Dell'esecuzione dei predetti provvedimenti sono incaricati i Prefetti del Regno, cui gli interessati potranno pertanto rivolgersi.

MINISTERO GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTI

I MAGISTRATI E GLI AVVOCATI

L'on. Rizzetti e l'avv. Gargiolli di Genova, in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di quella città conferirono ieri mattina col Ministro Facta sulle questioni che avevano causato lo sciopero degli avvocati genovesi e gli espressero, i voti della Curia per l'accoglimento delle aspirazioni della Magistratura.

A riguardo degli avvocati l'on. Facta comunicò di aver studiato quelle questioni che proporrà per la risoluzione al Consiglio dei Ministri: a riguardo della Magistratura dichiarò di aver riconosciuto la legittimità delle richieste, se pur da taluni avanzate con troppa vivacità, e di sperar di poter presentare quanto prima una proposta di miglioramenti immediati, salvo il progetto d'una organica e completa riforma.

Dall' Estero

BURRASCOSO VIAGGIO DI WILSON

(S) **Washington**, 21. — Il Dipartimento della Marina annuncia che la nave presidenziale *George Washington* prosegue il viaggio verso Boston senza scorta a causa del mare agitato. La corazzata *Mexico* una cui turbina ha cessato di funzionare, è stata lasciata indietro. Anche i cacciatorpediniere sono stati costretti ad abbandonare il transatlantico.

Il segretario per la Marina Daniels ha dato ordine all'incrociatore *Denver* di recarsi incontro al *George Washington*.

LA DECADENZA DEGLI ABSBURGO

(S) **Zurigo**, 21. — Si ha da Vienna: L'Unione dei Deputati socialisti ha concretato un programma d'azione. Secondo esso l'Assemblea Nazionale dovrà assicurare la costituzione repubblicana dell'Austria tedesca, proclamare la decadenza perpetua degli Absburgo ed ottenere che l'Imperatore Carlo riconosca con un documento esplicito tale decadenza. Tutti i titoli e i simboli sorti dalla monarchia saranno aboliti. La costituzione dovrà stabilire un sistema di Parlamento con una sola Camera dei Deputati, senza un presidente dello Stato, senza un Consiglio di Stato e con l'autonomia delle provincie e di Vienna capitale. La Costituzione dovrà pure stabilire il *referendum* o l'iniziativa popolare per le leggi importanti, la sollecita unione con la Germania la socializzazione metodica dei rami della pubblica economia maturi per la socializzazione stessa.

La disgregazione jugoslava si accentua

Abbiamo da Zagabria che il dissidio croato-serbo si acuisce.

L'occupazione serba assume sempre più un carattere di vera e propria imposizione politica e militare.

L'altro ieri, si ebbe una manifestazione antiserba molto grave: vi furono colluttazioni e conflitti con parecchi feriti.

La disgregazione jugo-slava che si è voluto occultare può dirsi un fatto compiuto, e se si dovesse unire alla vera applicazione del principio dell'auto-decisione, la Croazia non decidererebbe di far parte del costituendo regno Jugo-Slavo.

SLOVENI CONTRO SERBI

(S) **Trieste, 21** — Si ha da Cepin: In tutta la Slavonia continuano i disordini.

A Viskvoi nei pressi di Diakovo, a Strizivoyna e a Darvan vi furono conflitti.

Le popolazioni rurali non vogliono assolutamente sottomettersi al regime serbo, e questa assoluta contrarietà e l'eccessiva durezza dei comandi locali sono la causa di tutti i conflitti.

Francia

(S) **Bordeaux**, 20 — Il Consiglio di guerra ha condannato a morte il marinaio tedesco Paysteris, proveniente da Bilbao, il quale doveva far saltare una officina di guerra in Francia con una bombe provvista di un movimento di orologeria.

Ultim' ora

Gravi attentati in Baviera

Il primo Min. di Baviera assassinato

(S) ZURIGO 21 — Si da Norimberga:

E' giunta notizia che *Kurt Eisner* è stato assassinato a Monaco.

(S) ZURIGO 21 — *Kurt Eisner* è stato assassinato stamane nella Prannerstrasse mentre si recava dal Ministero degli Affari Esteri alla Dieta.

L'uccisore è un ufficiale del reggimento di fanteria della guardia bavarese, il conte Arco Valley.

Egli tirò due revolverate contro Eisner colpendolo alla testa.

La folla si precipitò contro l'uccisore che fu ferito da alcuni soldati.

Il conte Arco Valley è moribondo.

In questi giorni a Monaco si parlava di una congiura. Fra l'altro mercoledì si ebbe un principio di sommossa repressa dalle truppe governative. Si diceva che a capo della sommossa vi fosse un Comitato segreto dipendente dal principe Gioacchino di Prussia che fu arrestato ed espulso.

Il conte Arco Valley era giunto a Monaco in licenza.

Anche il deputato Osel ucciso

Basilea 21 — A Landtag, mentre il Ministro Auer stigmatizzava l'attentato contro Eisner, vari colpi di arma da fuoco echeggiarono nella sala.

Auer, colpito al lato cadde ferito gravemente.

Il deputato Osel del partito popolare bavarese fu pure colpito e cadde morto. Due funzionari rimasero feriti.

La seduta fu tolta immediatamente ed il Landtang è guardato militarmente.

Zurigo 21 — Auer fu operato in un monastero ed è in pericolo di vita.

Borse e Mercati

BORSA DI ROMA — 21 febbraio

Rend. It. 3 ½ % 81.10 a 81.22 ½ — Consolidato 5 % contanti 87.25 a 87.40 fine 87.32 ½ a 87.37 ½ Banca d'Italia 1491 a 1508 — Banca Commerciale 1125 — Credito Italiano 750 a 751 a 748 — Banca It. di Sconto 703 a 704 a 702 a 703 — Nav. Gen. Italiana 772 a 774 a 773 a 775 — S. N. I A. 104½ — Tramway Omnibus 196 — Condotte d'acqua nominali 290 — Ansaldo 247 a 246 a 249 a 248 — Ilva 251 ½ a 254 — Montecatini 174 a 173 — Eridania 502 — Zuccheri Romani 113 a 115 — Carburo di calcio 861 a 865 — Prodotti azotati 349 a 350 — Elettrochimica 148 a 149 — Concimi Romani 199 a 200 — Gas di Roma 898 a 897 — Fiat 506 a 511 a 509.

Mercato con pochi affari ma sostenuto e in buona tendenza.

BORSE ITALIANE — 21 Febbraio 1919

VALORI	Genova	Milano	Torino	Firenze
Rendita 3½ %	81 27½	81 25	— —	81 30
Consol. 5 %	87 32	87 27½	81 32½	87 30
A. B. Italia	1503 —	1566 —	1503 —	1505 —
» Commerc.	1125 —	1125 —	1120 —	1130 —
» Cred. Ital.	746 —	747 —	744 —	748 —
» B. Roma	118 —	119 —	119 —	120 —
» Ital d. S.	703 —	702 —	705 50	700 —
Ferriere Ital.	— —	— —	— —	— —
Mediterranee	288 50	289 —	290 —	289 —
Meridionali	539 50	545 —	540 —	538 —
Acc. Terni	— —	3010 —	— —	— —
Venete	— —	213 —	— —	— —
Rubattino	776 —	775 —	— —	776 50
Raffinerie	385 —	385 —	— —	— —
Arm. Ansaldo	249 50	249 —	— —	248 —
Sid. Savona	252 50	— —	— —	— —
Soc. Metall.	149 —	146 —	— —	— —
Eridania	499 —	501 —	— —	498 —
Industrie	490 —	490 —	— —	— —
Min. Elba	356 —	350 —	— —	351 —
Edison	— —	748 —	— —	— —
Marconi	— —	136 —	— —	— —
Cambi				
New-York	— —	— —	— —	— —
Francia	— —	— —	— —	— —
Londra	— —	— —	— —	— —
Svizzera	— —	— —	— —	— —

ULTIMI CORSI DI GENOVA

(*Servizio speciale del « Pop. Romano»*).

Genova 21 (ore 23) — Rendita 81,27 — Consolidato 87,32 — Banca d'Italia 1503 — Commerciale 1125 — Credito Ital. 746 — Banca It. di Sconto 703 — Banco di Roma 118. - Meridionali 539. — Mediterranea 288,50. — Nav. Gen. It. 777. — Lloyd Sabaudo 400,50. — Eridania 499. — Raffineria 385. — Ind. Indigena 490. — Acciaierie Terni 249,50 — Ansaldo 356. — Gruppo Ilva 252,50 — Metalli 149. — Fiat 512.

LUIGI PLATTI, gerente responsabile

Stabilimento Tipografico del POPOLO ROMANO
Carta delle Cartiere Meridionali